

La VAS: quadro normativo regionale

*A cura della
Direzione Legislazione Mercato Privato*

Ultimo aggiornamento 29/11/2013

Riferimenti normativi comunitari

Direttiva 2001/42/Ce

Riferimenti normativi nazionali

Parte II del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell'Ambiente) così come modificata e integrata dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 e dal D. Lgs. 29 giugno 2010, n. 128

Premessa

La Valutazione Ambientale di piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull'ambiente ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile.

CHE COS'È

La funzione della valutazione ambientale strategica (VAS) è, dunque, quella di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi allo scopo di evitare i potenziali impatti significativi e negativi sull'ambiente prima della loro definitiva elaborazione. La VAS agisce quindi nella fase “a monte” consentendo, se necessario, di ricorrere a misure di mitigazione che saranno definite attraverso consultazioni con le altre autorità competenti nonché con le parti interessate.

La valutazione strategica opera a livello di confronto sulle grandi opzioni strategiche lasciando alla successiva valutazione di progetto la definizione di soluzioni ottimizzate sotto il profilo dell'impatto territoriale ed ambientale (es.: “dove” e “come” realizzare il progetto).

COME FUNZIONA

La Valutazione Ambientale è effettuata durante la fase di predisposizione del piano o programma (p/p) sin dall'inizio e ne deve influenzare in maniera sostanziale i contenuti ottenendo che nel p/p siano integrate le considerazioni ambientali ossia che siano adottati anche obiettivi di sostenibilità ambientale, siano identificati, descritti e valutati gli impatti significativi che le azioni previste nel p/p potrebbero avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, siano considerate le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del p/p stesso.

La VAS è **obbligatoria** per piani e programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale e che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria, per i settori *agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli* e che al contempo definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti sottoposti a VIA o a Verifica di assoggettabilità a VIA.

Sono sottoposti a VAS anche i piani/programmi per i quali è necessaria la valutazione d'incidenza ai sensi dell'art. 5 del DPR 8 settembre 1997, n° 357 (in questo caso, la valutazione d'incidenza è compresa nella procedura di VAS) in considerazione dei possibili impatti sulle zone di protezione speciale o sui siti di importanza comunitaria (ZPS – SIC).

Per tutti i piani e i programmi ricompresi nelle categorie di cui sopra che determinano l'uso di piccole aree a livello locale nonché per le loro modifiche minori la valutazione ambientale è obbligatoria solo se l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente a seguito di apposita verifica preventiva di assoggettabilità che dovrà tenere conto, del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento.

La VAS costituisce *parte integrante* del procedimento di approvazione dei piani e programmi a cui si applica. Una volta conclusa la fase di VAS l'autorità competente, sulla base dell'istruttoria svolta e delle consultazioni emette infatti un parere motivato e obbligatorio, con eventuali osservazioni e condizioni. L'autorità procedente (ossia quella preposta all'adozione e approvazione del piano o programma) deve provvedere alle opportune revisioni del piano o programma sulla scorta di quanto indicato nel parere motivato. Le norme riconoscono così il carattere cogente del parere VAS rispetto al piano o al programma, nel procedimento istruttorio nel quale si integra condizionandone i risultati.

Piani e programmi sono tutti gli atti e provvedimenti di pianificazione/programmazione, nonché le eventuali loro modifiche, previsti da norme legislative o regolamentari o amministrative e la cui adozione compete ad autorità statali, regionali o locali.

La VAS	La VIA
si inserisce nel processo decisionale in una fase in cui ancora è possibile modificare su ampia scala la direzione dell'azione amministrativa in conformità ai criteri di sostenibilità ambientale	un progetto viene eseguito in un periodo tempo breve e la valutazione degli impatti meno complessa
agisce nella fase "a monte" consentendo, se necessario, di ricorrere a misure di mitigazione che saranno definite attraverso consultazioni con le altre autorità competenti nonché con le parti interessate.	propone l'analisi di impatti fisici ben localizzati

SANZIONI

I provvedimenti amministrativi di approvazione dei piani e programmi per i quali è prescritta la VAS sono **annullabili per violazione di legge** qualora tale procedura non sia stata svolta contestualmente al procedimento di adozione e approvazione degli stessi.

Nelle disposizioni del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. non si individuano strumenti di tutela o meccanismi sanzionatori al di fuori degli oneri di pubblicità dei risultati del monitoraggio. La tutela nei confronti dell'autorità procedente che ha approvato un piano o programma in violazione delle prescrizioni VAS è affidata interamente agli interessati.

LE COMPETENZE DELLE REGIONI

La disciplina della VAS contenuta nel Codice Ambiente consiste di principi fondamentali entro i quali deve muoversi il legislatore regionale sia per individuare piani e programmi diversi rispetto a quelli genericamente indicati dal Codice da sottoporre a VAS sia per scandire le procedure applicative della VAS sullo sfondo però della disciplina generale del procedimento amministrativo contenuta nella Legge 241/90 nonché nelle disposizioni del Codice.

In base, infatti, all'articolo 7 del Codice Ambiente le **Regioni con proprie leggi e regolamenti**:

- disciplinano le proprie competenze e quelle degli enti locali;
- Individuano l'autorità competente sulle procedure di VIA e VAS nonché le regole procedurali per il rilascio del parere motivato di VAS e dei provvedimenti di VIA;
- Individuano i criteri per la partecipazione al procedimento dei soggetti competenti in materia ambientale e delle Regioni e Province autonome confinanti
- definiscono, compatibilmente con la normativa comunitaria e nazionale, ulteriori modalità per l'individuazione dei piani e programmi o progetti da sottoporre a VAS e VIA.

Al fine di poter svolgere un'analisi critica e di raffronto delle leggi regionali sulla VAS, alcune delle quali peraltro ancora in evoluzione, il primo passo per l'elaborazione del presente documento è stato partire dalla selezione di alcune norme ritenute più significative per comprendere come a livello regionale si svolga la procedura di VAS, se sono presenti elementi di semplificazione o all'opposto di appesantimento burocratico o temporale. Ciò anche al fine di ipotizzare nei limiti del possibile e nella giungla delle norme procedurali e degli acronimi dei vari piani e programmi sottoposti a VAS, eventuali interventi di ulteriore modifica della normativa medesima.

Nella rassegna normativa che segue sono stati presi in esame gli aspetti ritenuti più rilevanti per l'applicazione della VAS ai fini di un confronto trasversale tra le Regioni

- individuazione dell'autorità competente e alla eventuale suddivisione delle competenze tra Regione Province e Comuni

- delimitazione dell'ambito di applicazione della VAS per specifiche tipologie di piani e programmi
- semplificazione temporale e procedurale e coordinamento tra VAS, VIA e VI.

La situazione normativa attuale può essere così brevemente sintetizzata:

- ✚ nelle Regioni: Liguria, Lombardia, Puglia, Umbria, Toscana e Valle d'Aosta sono presenti organiche leggi regionali di recepimento del D. Lgs. 152/2006 (e s.m.i.). In Campania, le norme di dettaglio sono contenute in un regolamento e in alcune delibere di Giunta nonché, da ultimo, nel regolamento di attuazione della legge regionale sul governo del territorio.
- ✚ In Piemonte, dove è assente una legge organica di riferimento, sono state tuttavia inserite, nell'ambito della rinnovata legge sul governo del territorio, una serie di norme di coordinamento della VAS con le procedure di pianificazione che dovrebbero assicurare l'unitarietà e semplicità dell'iter complessivo;
- ✚ nelle Regioni Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Sicilia manca una disciplina organica e trova diretta applicazione il Codice Ambiente.
- ✚ In Abruzzo, indicazioni e disposizioni sulla VAS sono contenute in delibere di Giunta, circolari e linee guida specifiche che costituiscono il riferimento per il corretto espletamento del procedimento e la redazione dei rapporti ambientali.
- ✚ Calabria, Lazio, Marche, Molise, Sardegna, Veneto, in attesa di una riscrittura dell'ordinamento regionale, sono intervenute con distinti provvedimenti (delibere, regolamenti, linee guida) per definire alcuni aspetti della procedura di VAS specie per quel che concerne la suddivisione delle competenze e i piani e programmi esclusi dalla procedura di VAS.
- ✚ La regione Emilia Romagna è stata quella che ha in parte anticipato la direttiva europea con la legge regionale n. 20/2000 ("Disciplina generale sulla tutela e uso del territorio") introducendo la "valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale" (VAL.S.A.T.) come elemento costitutivo del piano approvato.

Sommario

Riferimenti normativi comunitari.....	1
Riferimenti normativi nazionali	1
Premessa	1
Abruzzo	6
Basilicata.....	8
Calabria.....	9
Campania.....	13
Emilia Romagna	18
Friuli Venezia Giulia	20
Lazio.....	22
Liguria	25
Lombardia.....	29
Marche	32
Molise	36
Piemonte	38
Puglia	40
Sardegna.....	43
Sicilia	45
Toscana.....	46
Umbria.....	49
Valle d'Aosta.....	54
Veneto	56
prov. Aut. Bolzano	58
prov. Aut. Trento	59

Abruzzo



Le norme

Art. 11 LR n. 27/2006 istituisce l'Autorità ambientale regionale

DGR n. 148 del 19/2/2007

DGR n. 209 del 17/3/2008

Circolare n. 21136 del 2/9/08 competenze in materia di VAS

Circolare n. 30766 del 18/12/08 individuazione autorità con competenza ambientale nella struttura regionale

Circolare n. 19565 del 31/7/08 competenze in materia di VAS

Circolare n. 14582 del 17/12/2010

Circolare n. 528 del 19/1/2011 competenze in materia di VAS

Circolare n. 10226 del 13/12/2011 chiarimenti sulla procedura di VAS

Nelle more dell'emanazione della legge regionale sul governo del territorio che dovrebbe recepire, secondo quanto comunicato dalla Regione stessa, la normativa sulla VAS, continua ad applicarsi la disciplina statale contenuta nel Codice Ambiente. Peraltro sembrerebbe che la Regione stia anche lavorando alla predisposizione di Linee guida sulla VAS.

In assenza, quindi, di una organica disciplina la regione Abruzzo è intervenuta più volte con distinte circolari a dettare indirizzi uniformi in merito a: individuazione dell'autorità competente a svolgere la VAS, individuazione delle autorità con competenza ambientale che devono essere consultate durante il procedimento a livello regionale, semplificazioni procedurali.

L'autorità competente sulla VAS va individuata in coerenza con le attribuzioni spettanti in ordine all'approvazione dei piani, che coinvolgono, per le relative istruttorie, le strutture organizzative competenti in materia ambientale. In altre parole l'autorità competente in materia di VAS è il soggetto istituzionale (e quindi rispettivamente, Comuni o Province ovvero Regione) al quale compete, in base alla normativa vigente, l'adozione del piano o programma, nonché la relativa struttura organizzativa competente in via principale alla redazione del documento di piano o programma.

A seguito del pronunciamento del Consiglio di Stato (n. 133 del 12/1/2011) con la Circolare del 19/1/2011 la Regione, ha confermato la validità e la correttezza dei suddetti criteri di individuazione dell'autorità competente.

Con la più recente Circolare del 13/12/2011 la Regione ha ribadito che come previsto dalla normativa nazionale occorre razionalizzare i procedimenti amministrativi all'interno dei quali è previsto lo svolgimento della VAS soprattutto laddove si tratti di modifiche o varianti a piani e programmi già sottoposti positivamente a VAS. Sulla base di tale principio la nota della Regione precisa che in caso di concomitanza di più varianti parziali al PRG vigente è possibile effettuare un'unica e contestuale procedura di assoggettabilità anche al fine di permettere una realistica ed efficace individuazione delle caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto, del carattere cumulativo degli impatti stessi.

Basilicata



Le norme

...

Al momento la Regione Basilicata non ha una propria normativa e trovano diretta applicazione le norme D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

Nota: Per favorire l'accesso dei cittadini alle informazioni ambientali sul sito web dell'Arpa regionale sono pubblicati con cadenza mensile i Report di sintesi dei procedimenti di VAS e Verifica di Assoggettabilità (Autorità Competente Regione Basilicata) in cui l'ARPAB è stata coinvolta in qualità di Soggetto Competente in Materia Ambientale da giugno 2008.

Calabria



Le norme

Art. 10 LR n. 19/2002 Norme sul governo del territorio - Valutazione di Sostenibilità, di impatto ambientale e strategica (come mod. dalla LR n. 19/2009)

RR n. 3 del 4/8/2008 (e s.m.i.)

RR n. 10 del 5/11/2013 Istituzione della Struttura tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI

DGR n. 624 del 23/12/2011. Disciplinare operativo inerente la procedura di VAS applicata agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale

L'articolo 10 della legge sul governo del territorio stabilisce che la Regione, le Province e i Comuni provvedono, nell'ambito dei procedimenti di elaborazione e di approvazione dei propri piani, alla valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale degli effetti derivanti dalla loro attuazione, nel rispetto della normativa dell'Unione Europea e della Repubblica, attraverso le verifiche di coerenza e compatibilità e la Valutazione Ambientale Strategica.

Più nello specifico si prevede che gli enti titolari del governo del territorio, preliminarmente alla adozione degli atti di pianificazione strutturale, devono svolgere la verifica della coerenza e della compatibilità di tali atti con gli strumenti della pianificazione urbana e territoriale e con i piani di settore ove esistenti, ai fini della valutazione di sostenibilità. Tale verifica può essere effettuata, quando necessario, facendo ricorso alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

Il comma 6-bis dell'art. 10 prevede che, per gli strumenti di pianificazione che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale e che secondo il disposto del D.Lgs. n. 152/2006 necessitano di valutazione ambientale, la VAS deve essere espletata, nelle diverse fasi di elaborazione, adozione e approvazione degli strumenti, in conformità alle disposizioni contenute nel Codice Ambiente.

Il Regolamento n. 4/2008 contiene la disciplina procedurale delle diverse autorizzazioni ambientali: VIA, AIA e ovviamente anche VAS. La competenza per tutte e tre le procedure è affidata al Dipartimento Politiche dell'Ambiente della Regione Calabria.

Per l'espletamento delle procedure indicate nel regolamento, nell'ambito del suddetto Dipartimento è stata costituita (LR n. 39/2012), in sostituzione del Nucleo di Valutazione, la Struttura Tecnica di Valutazione. Tale organismo è formato da personale specializzato in materia come dettagliatamente previsto dal R.R. n. 10/2013.

Altre norme del regolamento (artt. 2° e ss.) disciplinano l'ambito di applicazione della VAS, l'iter procedurale, il coinvolgimento delle altre amministrazioni interessate, i contenuti del rapporto ambientale, il monitoraggio, il coordinamento tra le diverse procedure.

Con il Disciplinare Operativo la Regione ha definito le modalità di applicazione della VAS agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale e il suo coordinamento con la procedura di formazione, adozione e approvazione di tali strumenti.

Sono obbligatoriamente sottoposti a VAS:

- il Quadro territoriale regionale a valenza paesistica;
- i PTCP;
- i piani strutturali in forma associate (PSA) e i piani strutturali comunali (PSC) completi di regolamento edilizi e urbanistico;
- le varianti generali dei su elencati piani.

La verifica di assoggettabilità deve essere svolta, oltre che nei casi già contemplati dalla normativa nazionale (es. piani e programmi di cui al comma che determinano l'uso di piccole aree a livello locale, modifiche minori dei piani e dei programmi già approvati), anche nei seguenti casi:

- varianti parziali dei piani sopra elencati
- Programmi d'Area
- Piani paesaggistici d'Ambito
- Piano Operativo temporale
- Piani attuativi unitari, salvo i casi di esclusione;
- Strumenti di pianificazione negoziata (PINT, PRU, RIURB, PRA), salvo i casi di esclusione.

Il Disciplinare recepisce poi interamente l'art. 12 comma 6 del Codice Ambiente. Si prevede pertanto che la verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relative a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità o alla VAS, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati.

A livello regionale la VAS non deve essere attivata nei seguenti casi:

- a. varianti e modifiche agli strumenti di pianificazione contenenti precisazioni normative che non incidono sull'ambiente e sul patrimonio culturale;
- b. varianti e modifiche agli strumenti urbanistici contenenti correzioni di errori ortografici dello strumento stesso e/o rettifiche di errori materiali;

- c. modifiche necessarie all'adeguamento del piano alle previsioni localizzative immediatamente cogenti contenute negli strumenti nazionali, regionali o provinciali di pianificazione territoriale, di cui è già stata svolta la valutazione ambientale;
- d. modifiche della perimetrazione degli ambiti di intervento, che non incidono sul dimensionamento e la localizzazione degli insediamenti, delle infrastrutture e delle opere ivi previste; modifiche di caratteristiche edilizia o dei dettagli costruttivi degli interventi;
- e. varianti localizzative, ai fini dell'apposizione del vincolo espropriativo, per opere già cartograficamente definite e valutate in piani sovraordinati o per la reiterazione del vincolo stesso;
- f. strumenti di pianificazione negoziata (PINT, PRU, RIURB, PRA) se redatti in attuazione di un piano attuativo unitario o di un POT per il quale è stata espletata la verifica di assoggettabilità o la VAS.

In applicazione del principio di non duplicazione delle valutazioni (affermato nel Codice Ambiente) la Regione Calabria ha precisato che non sono sottoposti a verifica di assoggettabilità (se non diversamente disposto dal PSC/PSA e dal relativo regolamento edilizio ed urbanistico o dal POT) i piani attuativi unitari e gli strumenti di pianificazione negoziata (PINT, PRU, RIURB, PRA) di attuazione dei PSC/PSA già sottoposti a VAS qualora non comportino variante e lo strumento sovraordinato in sede di VAS definisca l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi, i contenuti plani volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste. In particolare le condizioni di sostenibilità ambientale fanno riferimento alle seguenti tematiche:

- risparmio ed efficienza energetica
- utilizzo di energia da fonti rinnovabili
- risparmio e riutilizzo delle risorse idriche
- mobilità sostenibile, permeabilità dei suoli
- riduzione del consumo di suolo
- inquinamento acustico
- difesa del suolo e dissesto idrogeologico
- adeguatezza dei servizi pubblici primari con particolare riferimento alla raccolta delle acque reflue e allo smaltimento dei rifiuti

Nel caso in cui lo strumento attuativo di piani urbanistici comporti variante allo strumento sovraordinato, la VAS e la verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di valutazione sui piani sovraordinati.

Per quanto riguarda il coordinamento tra le diverse procedure ambientali (VAS e Valutazione di Incidenza nonché VAS e VIA) il Disciplinare Operativo recepisce integralmente le analoghe previsioni contenute nel Codice Ambiente e nel Regolamento regionale n. 4/2008.

Pertanto la procedura di VAS, ai sensi del comma 3 dell'art. 10 del Dlgs. 152/06 comprende la Valutazione d'incidenza; ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 10 del Dlgs. 152/06 la verifica di assoggettabilità di VIA può essere condotta nell'ambito della VAS nel rispetto delle disposizioni previste dalla VIA.

In ottemperanza al principio di semplificazione e non duplicazione la procedura di VAS relativa a varianti o modifiche degli strumenti di pianificazione territoriale urbanistica e ai Piani Attuativi Unitari, che hanno come oggetto esclusivo i progetti sottoposti a VIA, può essere svolta contestualmente dando luogo ad un unico parere che dia conto di entrambe le valutazioni. A tal fine è necessario che il Progetto e il Piano siano corredati rispettivamente di Studio di Impatto Ambientale e Rapporto Ambientale.

Gli strumenti di pianificazione urbanistica in fase di redazione devono essere assoggettati alla procedura di VAS secondo le modalità indicate nel Disciplinare Operativo, fatte salve le procedure già avviate ai sensi del R.R. n. 3/2008.

Campania



Le norme
LR n. 16 del 22/12/2004 – art.47 (come mod. dalla LR 1/2011, art. 2)
DGR n.834 dell'11/5/2007
DGR n.426 del 14/3/2008
DPGR n.17 del 18/12/2009 Regolamento attuativo VAS integrato da DGR n.63 del 7/2/2013
DGR n. 203 del 5/3/2010 indirizzi operativi e procedurali
DGR n. 41 del 4/7/2011
Circ. esplicativa del 15/4/2010 in merito all'applicazione di alcune disposizioni dei regolamenti regionali in materia di valutazione ambientale
DGR n. 406 del 4/8/2011 Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla VIA, VI e VAS
Reg. reg. n. 5 del 4/8/2011 Regolamento di attuazione per il governo del territorio – art. 2 sostenibilità dei piani
Circ. esplicativa dell'11/10/2011 in merito all'integrazione della valutazione di incidenza nelle VAS di livello comunale

L'art.47 della legge urbanistica regionale, come modificato dalla LR 1/2011) stabilisce che i piani territoriali di settore ed i piani urbanistici devono essere accompagnati dalla VAS la quale deve essere svolta durante la fase di redazione dei piani.

La DGR 834/2007, individua gli elaborati da allegare agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, generale ed attuativa precisando che le procedure valutative devono concludersi

entro sessanta giorni dal deposito del Rapporto ambientale con la emissione di un giudizio di compatibilità ambientale.

Il Regolamento di attuazione della VAS (DPGR 17/2009) fornisce specifici indirizzi in merito all'attuazione regionale delle disposizioni inerenti la VAS sui seguenti aspetti: ambito di applicazione della procedura e sue possibili deroghe; criteri per l'individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale chiamati a partecipare al processo di VAS; autorità competente ecc..

Per quanto riguarda innanzitutto piani e programmi sottoposti a valutazione ambientale strategica il Regolamento rinvia alle previsioni dell'articolo 6 del D. Lgs. 152/2006 (Codice Ambiente) nonché all'art. 37, comma 4, in base al quale, in caso di piani e programmi gerarchicamente ordinati, sia regionali che degli enti locali, si deve tenere conto delle valutazioni sugli effetti ambientali già svolte per i piani e programmi sovraordinati nonché di quelle che possono meglio essere svolte sui piani e programmi di maggior dettaglio.

Il Regolamento contiene un elenco dettagliato di piani e programmi esclusi dalla VAS:

1. i Piani attuativi approvati in conformità al Piano urbanistico comunale (PUC) già dotato, a sua volta, di tale valutazione;
2. i Piani attuativi che non contengono un'area e non rientrano in un'area protetta o in una zona di protezione speciale ecc.
3. i Piani attuativi di riqualificazione urbanistica e/o architettonica, così come stabiliti per norma o in previsione dello strumento urbanistico comunale;
4. i Piani attuativi in aree già urbanizzate con una superficie di intervento inferiore ai 5 ettari per una destinazione residenziale pari almeno al 50% dell'area di intervento, purché non ricadano nelle fasce costiere e fluviali;
5. le varianti ai PUC o ai PRG che non comportano modifiche alle destinazioni d'uso delle aree, alle norme tecniche di attuazione del piano, alla distribuzione dei carichi insediativi ed alla dotazione degli standard;
6. le varianti relative alle opere pubbliche;
7. le varianti obbligatorie di adeguamento a norme e piani sovraordinati, in caso di esclusivo recepimento di indicazioni normative, ivi comprese le varianti di esclusivo adeguamento al Piano di assetto idrogeologico -PAI-;
8. le varianti parziali formate e approvate, non riguardanti interventi soggetti a procedure VIA, che non prevedono la realizzazione di nuovi volumi, se non ricadenti in contesti già edificati, ovvero che riguardano modifiche non comportanti variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dallo strumento urbanistico vigente o che non interessano aree vincolate nonché ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e protezione;
9. i piani stralcio, i piani di assestamento forestale, i piani di coltura e i piani dei tagli redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile.

I piani e programmi attuativi dei processi generali di programmazione e pianificazione devono essere sottoposti a VAS esclusivamente nel caso in cui si rilevi un effetto significativo sull'ambiente che non sia stato precedentemente considerato dagli strumenti sovraordinati, ovvero nel caso in cui questi ultimi facciano rinvio agli atti attuativi per taluni necessari approfondimenti, ovvero nel caso in cui negli esiti del procedimento di VAS degli strumenti sovraordinati se ne faccia specifica richiesta.

Per le attività pianificatorie e i programmi non sottoposti al processo di VAS, le amministrazioni procedenti valutano l'applicazione delle ipotesi di esclusione e la dichiarano nel primo atto del procedimento di adozione del piano o programma o di loro varianti. E' fatta salva la facoltà delle amministrazioni procedenti di avviare, con adeguata motivazione, la verifica di assoggettabilità anche in ipotesi di esclusione.

In sede di procedimento l'autorità competente e quella procedente individuano, tra quelli elencati in maniera non esaustiva all'art. 3 del Regolamento, i soggetti competenti in materia ambientale da consultare.

In merito alla validità temporale delle nuove disposizioni, una norma di chiusura del regolamento precisa quanto segue.

I procedimenti amministrativi per l'approvazione di piani e programmi, avviati precedentemente al 31 luglio 2007 e previsti dal Titolo II della legge regionale n.16/2004, sono assoggettati a VAS secondo le disposizioni della legge regionale n.16/2004. Per i procedimenti avviati tra il 31 luglio 2007 e il 12 febbraio 2008, si applica la disciplina del Codice Ambiente come pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 14 aprile 2006, n.88.

Per i procedimenti avviati successivamente al 13 febbraio 2008, si applica il Codice Ambiente come modificato dal D. Lgs. n. 4/2008.

Per data di avvio del procedimento di programmazione o pianificazione deve intendersi la data di emanazione del primo atto formale in cui l'autorità procedente manifesta i contenuti, anche preliminari, di un determinato piano o programma.

Si evidenzia che le disposizioni contenute nel nuovo Regolamento sono applicate anche a tutti i procedimenti non ancora conclusi all'atto della sua pubblicazione (21/12/2009).

Con la delibera 203/2010 la Giunta ha emanato gli *indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della VAS*.

Oltre a fornire alcune indicazioni riepilogative di ordine generale sul meccanismo di funzionamento della VAS la delibera interviene poi per singoli aspetti a definirne i contenuti e il corretto ambito di applicazione. Inoltre, sono stati predisposti degli schemi esemplificativi sull'integrazione della procedura di VAS nell'ambito del procedimento di formazione degli strumenti urbanistici di cui alla LR n. 16/2004

Si ribadisce tra le altre cose che nella valutazione di piani e programmi gerarchicamente ordinati o funzionalmente collegati è necessario tenere in debito conto le valutazioni e gli esiti delle VAS condotte ai vari livelli amministrativi. Inoltre, le attività di valutazione di piani e programmi

dovranno costituire anche il riferimento principale delle valutazioni puntuali effettuate sui singoli progetti ed interventi previsti dal piano/programma.

Per quanto riguarda il coordinamento con la VIA la delibera, anche in attuazione di quanto sancito come principio generale nel Codice Ambiente, stabilisce che nel corso della redazione dei progetti e nella fase della loro valutazione, dovrà essere utilizzata la documentazione e le conclusioni della VAS. La verifica di assoggettabilità a VIA potrà eventualmente essere condotta già in sede di VAS. Nell'ottica quindi di una semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti amministrativi, è possibile già in sede di VAS, per quei piani o programmi studiati ed organizzati sulla base di analisi di compatibilità ambientale, fornire indicazioni circa quei progetti che devono essere sottoposti a preliminare fase di verifica di assoggettabilità a VIA, arrivando anche a prevedere per questi progetti condizioni per l'esclusione dalla suddetta procedura o contenere criteri da utilizzare in tale fase.

In ogni caso anche senza l'integrazione procedurale, in sede di VAS, qualora il piano o programma ed il rapporto ambientale forniscano sufficienti informazioni, nel parere motivato potranno essere individuati indirizzi e criteri da utilizzare nella fase di verifica di assoggettabilità a Via di quei progetti gerarchicamente ordinati al piano o programma.

La delibera definisce anche il coordinamento tra VAS e valutazione di incidenza. Quest'ultima dovrà, se richiesta, essere ricompresa nel procedimento di VAS. In tal caso la valutazione dell'autorità competente si estenderà alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza oppure dovrà dare atto degli esiti della valutazione di incidenza. Nei casi quindi di integrazione procedurale VAS – VI, il rapporto preliminare o il rapporto ambientale dovranno essere integrati da ulteriori e specifici elementi di conoscenza ed analisi previsti dall'allegato G del DPR 357/1997 e anche le modalità di informazione del pubblico dovranno dare specifica evidenza della integrazione procedurale intervenuta.

L'autorità competente ad adottare il provvedimento di VAS per i piani e programmi previsti dalla LR n. 16/2004 è stata individuata nella Regione. In particolare per i piani di competenza regionale è competente il Settore "Tutela dell'Ambiente, disinquinamento" dell'AGC05 "Ecologia, Tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile; per gli altri piani e programmi previsti dal Titolo II della LR 16/2004 le funzioni relative alla redazione del rapporto ambientale sono svolte dalla struttura Staff VAS dell'AGC 16 "Governo del territorio".

Gli altri organi preposti allo svolgimento della procedura sono:

- la commissione VIA-VI-VAS con compiti di richiedere approfondimenti, esprimere pareri, rispondere ai quesiti)
- Gli istruttori VIA-VI-VAS (verificare la rispondenza della documentazione prodotta, collaborare con la Commissione ai fini delle attività tecnico-istruttorie ecc.)

Il Regolamento regionale 5/2011, di attuazione della legge sul governo del territorio, ha fornito un nuovo assetto di competenze in materia di VAS trasferendo, infatti, ai Comuni il ruolo di autorità competente per i piani di relativa spettanza.

Il Regolamento 5/2011 precisa a tal fine che l'ufficio ambientale competente in materia VAS dovrà essere obbligatoriamente diverso da quello avente funzioni in materia urbanistica ed edilizia.

Infine, per i Comuni al di sotto dei cinquemila abitanti, tutte le funzioni in materia VAS possono essere svolte in forma associata con altri comuni, come anche i Comuni aventi popolazione superiore, ma che non siano in condizioni di garantire l'articolazione funzionale come previsto dal regolamento stesso.

Emilia Romagna



Le norme

DGR n.1392 dell'8/9/08

Art. 5 LR 20/2000 (come mod. dalla LR n. 6 del 6/7/2009)

La Regione Emilia-Romagna ha in parte anticipato la Direttiva europea 2001/42 sulla VAS con la LR n. 20/2000 "Disciplina generale sulla tutela e uso del territorio", che ha introdotto, tra le altre innovazioni, la *"valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale"* come elemento costitutivo del piano approvato.

Il nuovo art. 5 della LR 20/2000 ha rivisto la disciplina in materia di VAS (o Valsat per utilizzare la terminologia adottata dalla legge regionale) per i piani urbanistici territoriali predisposti dalla Regione, dalle Province e dai Comuni.

L'autorità competente viene individuata:

- nella Regione per i piani provinciali
- nella Provincia per i piani comunali

Per evitare duplicazioni dovranno essere recepiti, ai fini della VAS, gli esiti della valutazione dei piani sovraordinati e dei piani cui si porti variante, per le previsioni e gli aspetti che sono stati oggetto di tali precedenti valutazioni. Potranno essere utilizzati gli approfondimenti e le analisi già effettuati e le informazioni raccolte nell'ambito degli altri livelli di pianificazione. L'amministrazione procedente, nel predisporre il documento di VAS dei propri piani può tener conto che talune previsioni e aspetti possono essere più adeguatamente decisi valutati in altri successivi atti di pianificazione di propria competenza, di maggior dettaglio, rinviando agli stessi per i necessari approfondimenti.

La Provincia, nel provvedimento con il quale si esprime sulla compatibilità ambientale del POC, può stabilire che i PUA che non comportino variante al POC non devono essere sottoposti alla procedura di valutazione, in quanto il POC ha integralmente disciplinato gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e trasformazione del territorio da esso previsti, valutandone compiutamente gli effetti ambientali.

Sempre al fine di semplificare le procedure è previsto che gli atti e ogni altro adempimento richiesti dalla normativa comunitaria e nazionale per la procedura di VAS devono essere integrati nel procedimento di elaborazione e approvazione dei piani come disciplinato dalla LR 20/2000.

Non devono essere sottoposti a VAS i PUA attuativi di un POC, dotato di Valsat, se non comportino variante e il POC ha definito l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti planivolumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste.

Sono altresì escluse dalla procedura di valutazione le varianti che non riguardano le tutele e le previsioni sugli usi e le trasformazioni dei suoli e del patrimonio edilizio esistente stabiliti dal piano vigente, e che si limitino a introdurre:

- a) rettifiche degli errori materiali;
- b) modifiche della perimetrazione degli ambiti di intervento, che non incidono in modo significativo sul dimensionamento e la localizzazione degli insediamenti, delle infrastrutture e delle opere;
- c) modifiche delle caratteristiche edilizie o dei dettagli costruttivi degli interventi;
- d) modifiche necessarie per l'adeguamento del piano alle previsioni localizzative immediatamente cogenti contenute negli strumenti nazionali, regionali o provinciali di pianificazione territoriale, di cui è già stata svolta la valutazione ambientale;
- e) varianti localizzative, ai fini dell'apposizione del vincolo espropriativo, per opere già cartograficamente definite e valutate in piani sovraordinati o per la reiterazione del vincolo stesso.

Friuli Venezia Giulia



Le norme

LR n. 16 del 5/12/2008 – art. 4

LR n. 13 del 30/7/2009 – artt. 34-35

Limitatamente alla pianificazione urbanistica comunale l'art. 4 della LR 16/2008, come mod. dalla LR 13/2009, stabilisce che l'autorità competente è la Giunta comunale.

Per i piani urbanistici che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per tutti i piani e varianti agli strumenti urbanistici comunali si prevede che l'autorità competente deve valutare se le previsioni derivanti dall'approvazione del piano possono avere effetti significativi sull'ambiente.

A tal fine sono da considerarsi “piccole aree a livello locale”:

- a) le aree oggetto di varianti non sostanziali agli strumenti urbanistici comunali di cui all'articolo 63, co.5, della LR 5/2007;
- b) le aree interessate dai piani particolareggiati comunali.

Qualora, ricorrendone i presupposti, lo strumento urbanistico comunale possa essere variato con accordo di programma, ai sensi dell'art. 24 della LR 5/2007, con le procedure di cui all'art. 19 della LR 7/2000 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), la VAS viene fatta sugli elaborati previsti per lo strumento urbanistico che si intende variare, relativamente all'ambito oggetto dell'accordo di programma.

Con l'art.34 LR 13/2009 la Regione ha abrogato la disciplina sulla VAS contenuta negli artt.7-12 LR 11/2005 precisando, in ogni caso, che al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile e assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente, la Regione, gli enti locali e gli enti pubblici, anche economici, operanti sul territorio regionale, sono tenuti ad effettuare la valutazione di piani e programmi aventi effetti significativi sull'ambiente, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e smi.

Lazio



Le norme

LR n. 14 dell'11/08/08 – art. 1 commi 19-22 (abrogati ad eccezione del comma 22-bis)

DGR n.363 del 15/5/09

DGR n. 169 del 5/3/2010

LR n. 16 del 16/12/2011

In attesa di un regolamento di attuazione e integrazione della normativa statale, così come modificata dal D. Lgs. 128/2010, continuano a trovare applicazione le norme contenute nelle deliberazioni di Giunta n. 363/2009 e n. 169/2010. E' quanto ha previsto il nuovo comma 22-bis della LR n. 14/2008.

La LR 16/2011, che ha parzialmente abrogato le norme della LR 14/2008, ha stabilito che ai procedimenti di VAS, VIA e AIA si applica la normativa statale.

L'autorità competente per tutte le procedure di verifica di VAS e di VAS è (secondo le nuove disposizioni di cui alla DGR n. 148 del 12/06/2013) la Direzione Regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti.

Venendo ad analizzare i contenuti delle deliberazioni della Giunta si evidenzia che con la DGR del 2009 sono stati disciplinati alcuni aspetti procedurali riguardanti sia la VAS che la VIA nell'ottica di una maggiore semplificazione dell'intero iter amministrativo.

In tale direzione vanno le disposizioni volte a garantire l'integrazione tra le diverse procedure ambientali nonché quelle volte complessivamente ad accelerare l'iter amministrativo di approvazione del piano/programma ovvero del progetto specie laddove si introduce, ad esempio, il termine perentorio di 30 giorni per l'ottenimento da parte di altre amministrazioni di eventuali pareri, intese o nulla osta.

In particolare, per quanto riguarda il coordinamento tra VIA e VAS si prevede che la verifica di assoggettabilità a VAS può essere condotta in maniera integrata con la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, laddove l'autorità competente ravvisi la necessità di coordinare i

contenuti delle due procedure di valutazione, per meglio valutare gli effetti significativi sull'ambiente e in ottemperanza al principio di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

Con la delibera 169/2010 la Regione ha emanato ulteriori disposizioni operative sullo svolgimento della VAS.

L'elenco dei piani e programmi sottoposti a VAS riprende interamente la disciplina nazionale.

Per quanto riguarda invece le esclusioni, non sono soggetti a VAS, in quanto, per dimensioni e tipologia si ritiene che possano non avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale:

1. le modifiche non sostanziali di Piani/Programmi motivatamente e formalmente attestate come tali dal Proponente e/o dall'Autorità Procedente;
2. i piani attuativi e i programmi complessi comunque denominati nonché gli interventi relativi ad accordi di programma, conferenze di servizi, intese ed altri atti che non comportino varianti ai relativi PRG, ivi comprese quelle elencate all'art. 1 bis, della L.R. 36/1987 recante *"Norme in materia di attività urbanistico - edilizia e snellimento delle procedure"*, purché non contengano opere soggette alla Via o Vi;
3. le varianti al PRG contenenti correzioni di errori cartografici del PRG stesso nonché le reiterazione di vincoli espropriativi decaduti e le varianti al PRG per il solo adeguamento dello stesso ai limiti e rapporti stabiliti dal DM 1444/1968;
4. le varianti agli strumenti urbanistici ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 447/98 (Sportello Unico Attività Produttive) purché non comportino ampliamenti al di fuori dei lotti fondiari esistenti e che non comportino cambi di destinazione d'uso e non contengano opere che rientrino nell'allegato III e IV del D.Lgs. 152/06 o che siano da sottoporre a Vi;
5. le varianti contenenti modifiche necessarie per l'adeguamento del piano alle previsioni localizzative immediatamente cogenti contenute negli strumenti nazionali, regionali o provinciali di pianificazione territoriale per i quali è stata già espletata la procedura di VAS;
6. le varianti obbligatorie di adeguamento ai piani sovraordinati in caso di recepimento di sopraggiunte modifiche normative.

Non sono soggetti a VAS in quanto le scelte pianificatorie sono state già effettuate con i rispettivi Piani sovraordinati dai quali discendano direttamente:

1. i piani attuativi derivanti da piani sovraordinati già assoggettati alla procedura di VAS, nel cui parere motivato ne sia esplicitamente dichiarata l'esclusione o che dettino scelte progettuali su localizzazioni già individuate dal piano di settore;
2. i programmi di intervento regionali e degli Enti Locali in generale, che costituiscano mera distribuzione di finanziamenti, bandi di gara e procedure della cd. programmazione concertata, ad esclusione degli Accordi di Programma che costituiscano variante agli strumenti urbanistici.

Non sono altresì assoggettati a VAS:

1. i Piani/Programmi e le loro varianti che siano stati adottati dall'organo deliberante competente prima della data di entrata in vigore del D.Lgs. 4/2008;
2. i Piani/Programmi e le loro varianti che siano stati approvati definitivamente o per i quali, alla data di approvazione della DGR, il loro iter sia in uno stato di avanzamento tale da non consentire in alcun modo l'adeguato svolgimento delle procedure di VAS;
3. i Piani/Programmi e le loro varianti che determinano l'uso di piccole aree a livello locale, le modifiche minori, che ricomprendono opere di cui agli allegati III e IV del richiamato D. Lgs. 152/2006 e per i quali, alla data di entrata in vigore della DGR, siano state già attivate le procedure di VIA o Verifica di Assoggettabilità.

Per quanto riguarda il coordinamento tra le diverse procedure ambientali la DGR 169/2010 in aggiunta a quanto già specificato dalla DGR 363/2009 stabilisce che qualora i Piani/Programmi sottoposti a VAS contengano opere di cui agli Allegati III e IV del D. Lgs. 152/2006 la verifica di assoggettabilità alla VIA può essere condotta nell'ambito delle procedure VAS.

La VAS e la verifica di assoggettabilità a VAS relative a varianti agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica che hanno come oggetto esclusivo o comunque prevalente i progetti sottoposti a VIA, ivi incluse le eventuali relative opere accessorie, possono essere sostituite e comprese nella procedura di VIA. A tal fine è necessario che gli elaborati di VIA comprendano anche tutti i contenuti previsti per gli elaborati di VAS, e lo Studio d'impatto ambientale dovrà contenere anche i contenuti del rapporto ambientale.

Per i Piani/Programmi soggetti a VAS, la Valutazione di Incidenza, ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/1997 è compresa nell'ambito della procedura di VAS. A tal fine, il rapporto ambientale contiene gli elementi di cui all'allegato G del DPR 357/1997. Il parere motivato di VAS contiene anche gli esiti del parere della Valutazione di Incidenza, dando specifica evidenza dell'intervenuta integrazione delle procedure.

La delibera prevede inoltre che sia assicurato nell'iter decisionale dei piani e programmi l'integrazione delle relative procedure amministrative di adozione/approvazione, con la procedura di VAS.

Liguria



Le norme

LR n.32 del 10/8/2012

DGR n. 331 del 28/3/2013 istruzioni applicative

L'ambito di applicazione della VAS ricalca, specificandolo ulteriormente, quello previsto dall'articolo 6 del TU Ambiente.

L'articolo 3 specifica l'ambito di applicazione della VAS.

Tra le altre cose viene precisato che per i piani ed i programmi che hanno ad oggetto l'uso di piccole aree a livello locale nonché per le modifiche minori è prevista l'attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità secondo i criteri indicati nell'allegato A della legge regionale.

Secondo l'Allegato A richiedono la verifica di assoggettabilità quei piani/programmi che riguardano, ad esempio, aree inondabili e/o a suscettività al dissesto medio-alta, incrementi del suolo urbanizzato superiori al 30 per cento o incrementi della superficie impermeabilizzata superiori al 15 per cento rispetto alla superficie attuale dell'ambito di riferimento, che determinino la riduzione del suolo occupato da attività agricole, o di zone di presidio ambientale o di zone boschive; nuove aree da urbanizzare, esterne ai centri abitati, per usi diversi da quelli industriali o artigianali, aventi superfici superiori a 1 ettaro o comportanti realizzazione di superficie impermeabilizzata superiore a 5.000 metri quadrati, che determinino la riduzione del suolo occupato da attività agricole, o di zone di presidio ambientale o di zone boschive ecc.

La DGR 331/2013 chiarisce a tal proposito che nell'ambito della definizione di "piccole aree" possono essere ricompresi gli strumenti urbanistici di livello attuativo (SUA, PUO, PP o come altrimenti denominati), mentre per le modifiche minori occorre chiarire che non possono essere definite minori quelle modifiche di piani e programmi che sono assoggettate a VAS in quanto:

- variano integralmente piani e programmi soggetti a VAS;
- fanno da quadro di riferimento per opere assoggettate a VIA e screening;

- hanno un'incidenza (diretta o dimostrata) su SIC e ZPS.

Si rileva tuttavia che, proprio con riferimento alla VAS per le piccole aree, la Corte Costituzionale con sentenza n. 178/2013 ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 3 comma 2 della LR 32/2012 (e in parte dell'Allegato A) in quanto comporta una restrizione dell'ambito di esperibilità della verifica di assoggettabilità a VAS.

Per i piani regolatori portuali:

- a. ove presentino una prevalenza di opere di natura progettuale rispetto ai contenuti pianificatori e/o programmatici si applica la procedura VIA/VAS integrata di competenza nazionale in applicazione dell'articolo 6, comma 3-ter, del D.Lgs. 152/2006;
- b. ove abbiano contenuti meramente pianificatori sono sottoposti alle procedure di cui alla presente legge e l'acquisizione del parere di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale) avviene nel contesto delle suddette procedure.

Sono esclusi da VAS e da procedura di verifica di assoggettabilità:

- i progetti urbanistici operativi di piani urbanistici comunali già sottoposti a VAS o a verifica di assoggettabilità che siano in conforme attuazione di piani o programmi;
- gli adeguamenti tecnico funzionali dei piani regolatori portuali come definiti dall'articolo 4, comma 2, della legge regionale 12 marzo 2003, n. 9 (Procedure per l'approvazione regionale dei Piani regolatori portuali e dei progetti di interventi agli ambiti portuali) salvo che contengano opere sottoponibili a valutazione di impatto ambientale (VIA) o valutazione di incidenza.

Ai sensi della DGR 331/2013 sono comunque da assoggettare alla L.R. n. 32/2012 le varianti costituite da modifiche più o meno puntuali di destinazioni d'uso dei suoli che interessino in modo distribuito e diffuso il territorio di competenza dell'amministrazione procedente, come anche le varianti normative che, pur non comportando modifica delle perimetrazioni, producano una modifica del carico insediativo.

Si dà atto che non rientrano nel campo di applicazione della Legge gli interventi di ampliamento volumetrico o superficiario di edifici esistenti assentibili - in deroga ai Piani Urbanistici Comunali - in applicazione sia della L.R. n. 24/2001 (recupero a fini abitativi dei sottotetti), sia degli articoli 3 e 4 della L.R. n. 49/2009 (Piano Casa), sia dell'art. 12 della L.R. n. 10/2012 (ampliamenti per insediamenti produttivi esistenti). In tali casi si tratta, infatti, di fattispecie di deroga, e non di variante urbanistica, e già ammesse da tali leggi speciali entro determinati limiti e nel rispetto di specifiche condizioni.

Invece in caso di interventi presentati ai sensi degli articoli 6 o 7 della citata L.R. n. 49/2009 ove prevedano la delocalizzazione della volumetria preesistente oggetto di sostituzione edilizia e si pongano in variante alla disciplina urbanistica comunale vigente o in salvaguardia per parametri o norme diversi dall'incremento volumetrico già ammesso dalla legge stessa, si ritiene che

sussistano i presupposti per l'applicazione della L.R. n. 32/2012. Ciò in quanto la loro approvazione (mediante Conferenza di Servizi) richiede anche l'approvazione di variante urbanistica. Resta fermo, invece, che ove gli interventi di cui ai citati articoli 6 o 7 non comportino delocalizzazione dell'edificio originario la loro approvazione non configura mai variante urbanistica, ma solo deroga.

In caso di adeguamenti del PUC o PRG che siano volti a dare attuazione alle disposizioni della legge regionale n. 16/2008, con l'inserimento della possibilità di ampliamenti o interventi che possono produrre un incremento del carico insediativo, tali fattispecie rientrano nel campo di applicazione della citata L.R. n. 32/2012.

Per quanto concerne le norme di semplificazione nei principi generali della legge viene chiarito che le procedure di formazione dei piani e programmi da assoggettare a VAS sono quelle previste dalle singole discipline di settore, integrate secondo le disposizioni specifiche della LR 32/2012. Al fine di evitare duplicazioni, gli adempimenti di consultazione e di pubblicità della VAS prevalgono su quelli previsti dalle rispettive discipline di settore ove queste ultime stabiliscano tempi di durata inferiore.

I provvedimenti di approvazione di piani o di programmi assunti senza la previa VAS o la verifica di assoggettabilità a VAS ovvero in difformità al provvedimento dell'autorità competente sono annullabili per violazione di legge.

Autorità competenti sulla VAS sono la Regione, per i p/p in relazione ai quali le discipline di settore prevedono l'approvazione o l'espressione di assensi, intese o pareri obbligatori da parte della Regione, e la Provincia in tutti gli altri casi.

I soggetti competenti in materia ambientale devono essere scelti, secondo le indicazioni dell'articolo 6 della LR 32/2012, in ragione dell'ambito territoriale interessato dal piano o programma, delle scelte contenute nello stesso e degli impatti ambientali dovuti all'attuazione dei progetti ivi previsti, fra Regione, Agenzia regionale per l'ambiente ligure (ARPAL), ASL, enti gestori delle aree protette e dei siti Rete Natura 2000, direzione regionale del Ministero per i beni e le attività culturali, province, comuni, autorità di bacino, autorità portuali ed autorità competenti delle regioni confinanti. In ogni caso, l'autorità competente ha facoltà di consultare ogni altro soggetto pubblico o privato i cui apporti possano essere rilevanti nei singoli procedimenti. La Giunta regionale può integrare l'elenco per renderlo conforme a sopravvenute modifiche normative.

Una delle peculiarità della legge regionale della Liguria è la previsione, tra le forme di consultazione, di una vera e propria "inchiesta pubblica".

L'articolo 11 prevede, infatti, che l'autorità competente, su richiesta motivata da parte dei comuni interessati e delle associazioni ambientaliste dispone, dandone adeguata pubblicità, lo svolgimento di una inchiesta pubblica per l'esame del rapporto ambientale, dei pareri forniti dalle pubbliche amministrazioni e delle osservazioni del pubblico, senza tuttavia che ciò comporti interruzioni o sospensioni dei termini dell'istruttoria. L'inchiesta si svolge tramite audizioni aperte al pubblico e consultazioni con gli autori di osservazioni, con il proponente e

con gli estensori del rapporto ambientale. Si conclude con una relazione sui lavori svolti ed un giudizio sui risultati emersi, da acquisire e valutare ai fini della VAS.

E' previsto il coordinamento tra VAS, VIA e VI.

Tra le disposizioni transitorie si prevede che debbano essere sottoposti a screening gli strumenti urbanistici attuativi (SUA) e i progetti urbanistici operativi (PUO) che danno attuazione a previsioni contenute in strumenti urbanistici generali o in piani urbanistici comunali i quali, all'atto della loro approvazione non abbiano esperito la procedura di VAS o di verifica di assoggettabilità a VAS, in quanto avviati prima delle disposizioni sulla VAS.

Lombardia



Le norme

Art.4 LR 12/2005 (come mod. dall'art. 12 LR 3/2011) Legge sul governo del territorio
DCR n.8/351 del 13/3/2007 indirizzi generali VAS
DGR n.8/6420 del 27/12/2007 Determinazione della procedura per la valutazione ambientale di piani e programmi
DGR n. 8/7110 del 18/4/2008
DGR n. 9/761 del 10/11/2010
Circolare n. 13071 del 14/12/2010 applicazione VAS nel contesto comunale
DGR n. 9/2789 del 22/12/2011

La Regione Lombardia ha introdotto nel proprio ordinamento lo strumento della VAS con l'articolo 4 (Valutazione ambientale dei piani) della LR 12/2005.

Successivamente sono stati diramati gli indirizzi generali per l'applicazione della VAS con delibera del Consiglio mentre la Giunta Regionale con la DGR 6420/2007 (e successive modifiche e integrazioni apportate con le DGR n. 8/7110-2008 e n. 10971-2009) ha disciplinato gli ulteriori adempimenti per i procedimenti di VAS predisponendo anche una serie di modelli metodologici da applicare a specifiche tipologie di piani e programmi (es.: Piano urbanistico comune e provinciale, piano gestione rifiuti, piano cave, piano forestale).

L'ambito di applicazione, relativamente al settore della pianificazione territoriale e della destinazione dei suoli concerne i seguenti piani e le loro varianti:

- piano territoriale regionale;
- piani territoriali regionali d'area;
- piani territoriali di coordinamento provinciali;
- documento di piano.

Per quanto concerne l'autorità competente l'articolo 4 è stato modificato con l'inserimento di alcuni commi aggiuntivi che delineano (anche alla luce delle considerazioni espresse dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 133/2011) i nuovi criteri per l'individuazione di tali soggetti.

Le funzioni amministrative relative alla valutazione ambientale di piani e programmi sono esercitate dall'ente cui compete l'adozione o anche l'approvazione del piano o programma. L'autorità competente per la VAS deve essere individuata prioritariamente all'interno del suddetto ente e deve possedere i seguenti requisiti:

- a) separazione rispetto all'autorità procedente;
- b) adeguato grado di autonomia;
- c) competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile.

Con la DGR n. 9/761-2010 la Lombardia ha proceduto ad adeguarsi alle disposizioni introdotte dall'ultimo correttivo al Codice Ambiente (D.Lgs. n. 128/2010) con l'integrazione e la modifica di alcuni contenuti dei modelli metodologici procedurali (tra cui si segnalano quelli relativi a: Documento di Piano, PGT; piano territoriale di coordinamento provinciale, piano cave e piano rifiuti).

Con la Circolare del 14/12/2010 sono stati analizzati i principali contenuti della DGR n. 9/761 al fine di fornire chiarimenti utili per l'applicazione della procedura di VAS a livello di pianificazione comunale.

Tre le integrazioni contenute nell'ultima delibera regionale si evidenzia, innanzitutto, la delimitazione dell'ambito di applicazione della VAS dalla quale sono state espressamente escluse le seguenti varianti ai piani e programmi:

- a) rettifiche degli errori materiali;
- b) modifiche necessarie per l'adeguamento del piano alle previsioni localizzative immediatamente cogenti contenute negli strumenti nazionali, regionali o provinciali di pianificazione territoriale, già oggetto di valutazione ambientale;
- c) varianti localizzative, ai fini dell'apposizione del vincolo espropriativo, per opere già cartograficamente definite e valutate in piani sovraordinati o per la reiterazione del vincolo stesso;
- d) per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA, la valutazione ambientale strategica non è necessaria per la localizzazione delle singole opere.

In applicazione del principio di non duplicazione delle valutazioni non sono sottoposti a VAS né a verifica di assoggettabilità, i piani attuativi conformi al piano sovraordinato (documento di piano) già oggetto di valutazione; le varianti e piani attuativi in variante sono di norma sottoposti a VAS se hanno i requisiti previsti dal D. Lgs. 152/2006 ma la procedura è comunque limitata agli aspetti che non sono stati oggetto di valutazione nel piano sovraordinato.

Nel caso in cui non sia vigente il Piano di governo del territorio, i piani attuativi sono assoggettati a VAS o verifica di assoggettabilità se ricorrono i requisiti previsti dal D. Lgs. 152/2006

Viene inoltre integrato l'elenco dei soggetti/enti competenti in materia ambientale che l'autorità procedente, d'intesa con quella competente per la VAS, deve invitare alla conferenza di verifica e/o valutazione (Arpa, Asl, Enti gestori aree protette, Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia, Regione, provincia, Comuni interessati, Autorità di bacino ecc.)

Con la DGR n. 2789/2011 è stato introdotto il procedimento coordinato tra VAS, verifica di assoggettabilità a VIA e Valutazione di Incidenza negli Accordi di Programma a valenza territoriale. A tal fine il provvedimento definisce i criteri per il coordinamento delle tre procedure, in modo tale da unificare i momenti di consultazione degli Enti e di partecipazione e informazione del pubblico, ottimizzare i tempi e i costi per la redazione della documentazione e per la successiva istruttoria, con conseguente riduzione dei tempi che sarebbero normalmente richiesti per lo svolgimento delle procedure in modo non coordinato.

I criteri di coordinamento sono esplicitati nel documento allegato alla delibera, che riepiloga in modo sintetico gli iter procedurali delle tre singole procedure.

Marche



Le norme

Artt. 17-21 LR n.6/2007

DGR n. 1813 del 21/12/2010 Linee guida VAS

La Regione ha recepito la normativa in materia di VAS con la LR n. 6/2007 demandando la definizione delle procedure ad apposite linee guida.

A seguito dell'approvazione del D.Lgs. 128/2010 con DGR 1813/2010 sono state approvate le nuove linee guida regionali per la VAS.

Per quanto riguarda l'ambito di applicazione il provvedimento ricalca, salvo alcune specificazioni, il Codice dell'Ambiente.

Per quanto riguarda invece le esclusioni oltre ai piani non soggetti a VAS in base alle norme nazionali sono stati esclusi, in quanto non hanno impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale:

- le varianti di cui all'art. 15 co. 5 della l.r. 34/1992;
- le modifiche non sostanziali di piani e programmi diversi dagli strumenti urbanistici comunali, motivatamente e formalmente attestate come tali dall'autorità procedente;
- i piani attuativi di cui all'art. 4 della l.r. 34/1992 e i piani complessi comunque denominati previsti da norme vigenti che non comportano varianti ai relativi PRG o parti di essi già sottoposti a VAS;
- gli strumenti attuativi di piani settoriali che siano già sottoposti a VAS e che dettagliino scelte progettuali su
- localizzazioni già individuate;

- le varianti al PRG contenenti precisazioni normative a chiarimento di meccanismi di attuazione delle previsioni insediative, ferma restando l'entità del carico urbanistico;
- le varianti al PRG contenenti correzioni di errori cartografici del PRG stesso;
- le varianti al PRG contenenti reiterazione di vincoli espropriativi decaduti;
- le varianti agli strumenti urbanistici generali e attuativi che non determinino incrementi del carico urbanistico, che non contemplino trasferimento di capacità edificatoria in aree diverse e non contengano opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o a Valutazione di Incidenza, secondo la vigente normativa;
- le varianti agli strumenti urbanistici generali e attuativi che non contemplino il trasferimento della capacità edificatoria in siti diversi da quelli originari e che non contengano opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o di Valutazione di Incidenza, per ciascuno dei seguenti casi:
 - per l'uso residenziale, incremento della capacità edificatoria contenuto entro il limite del 20% del volume lordo esistente per complessivi 200 mc;
 - per gli usi non residenziali, incremento della capacità edificatoria contenuta entro il limite del 20% della superficie utile lorda esistente per complessivi 400 mq.
- le varianti agli strumenti urbanistici ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 447/98, purché non comportino ampliamenti al di fuori dei lotti fondiari esistenti e non comportino cambi di destinazione d'uso e non contengano opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o a Valutazione di Incidenza, secondo la vigente normativa;

Sono altresì esclusi, in quanto le scelte pianificatorie sono state già effettuate con i rispettivi Piani Regolatori Generali:

- i piani attuativi di cui al titolo IV della LR 34/1992 che non comportano varianti ai relativi PRG non sottoposti a VAS, purché non contengano opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o a Valutazione di Incidenza, secondo la vigente normativa;

Sono ancora esclusi in quanto le scelte pianificatorie sono state già effettuate con i rispettivi Piani Regolatori Generali e in quanto la procedura di VIA consente di valutare la significatività degli impatti derivanti dagli interventi previsti:

- i piani attuativi di cui al titolo IV della LR 34/1992 che non comportano varianti ai relativi PRG non sottoposti a VAS, che riguardano i progetti di sviluppo o riassetto, di cui ai punti 5)a e 5)b dell'Allegato B2 della LR 7/2004.

La competenza a svolgere la procedura di VAS è attribuita alla Regione per i piani e programmi di propria competenza nonché di quelli che sono approvati attraverso atti complessi, cioè i piani e programmi di cui sia titolare un altro soggetto o livello istituzionale ma che sono approvati dalla Regione stessa.

La Provincia si esprime sui piani e programmi degli enti locali nonché sui propri piani e programmi qualora per la conclusione degli iter approvativi degli stessi la legge non stabilisca un

atto complesso, bensì sia previsto un provvedimento deliberativo di sola competenza provinciale.

Viene poi fornito un elenco, non esaustivo, dei soggetti competenti in materia ambientale che possono essere coinvolti nel procedimento di VAS in relazione alle specifiche competenze (tra cui: Regione Marche, Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici, Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio, Soprintendenza per i beni archeologici, Soggetti Gestori dei Siti Natura 2000, Autorità di Bacino ecc.).

Si prevede che qualora venga rilevato che la procedura di VAS non sia stata attivata il procedimento di approvazione del piano/programma debba essere sospeso.

Sono previste specifiche modalità procedurali per assicurare il raccordo tra la VAS, la VIA e la VI. Per quanto riguarda i rapporti tra VAS e VIA, infatti, si prevede che qualora piani o programmi sottoposti a VAS contengano opere di cui agli allegati B.1 e B.2 della L.R. 7/2004 la verifica di assoggettabilità della procedura di VIA (screening) può essere condotta nell'ambito della VAS. Quando la procedura di VAS contiene lo screening della VIA, nel piano o programma possono essere stabiliti i casi, i criteri e le condizioni che consentono di escludere le opere o gli interventi in essi compresi dalla procedura di VIA (tutti o alcuni).

Per i progetti di opere o di interventi previsti in p/p sottoposti a valutazione ambientale strategica e che rientrino tra le categorie per le quali sono prescritte le procedure di verifica o di VIA, costituiscono dati acquisiti tutti gli elementi positivamente considerati in sede di VAS o comunque decisi in sede di adozione del p/p. A tal fine, è acquisita tutta la documentazione prodotta in sede di VAS. In particolare, per la redazione dello studio d'impatto ambientale possono essere utilizzate le informazioni e le analisi contenute nel rapporto ambientale.

Inoltre, per i progetti di opere o di interventi previsti in piani o programmi sottoposti a VAS e che rientrino tra le categorie per le quali è prevista la VIA, costituiscono dati acquisiti tutti gli elementi positivamente considerati in sede di VAS o comunque decisi in sede di adozione del piano/programma. A tal fine, è acquisita tutta la documentazione prodotta in sede di VAS. In particolare, per la redazione dello studio d'impatto ambientale possono essere utilizzate le informazioni e le analisi contenute nel rapporto ambientale.

Per quanto riguarda invece i rapporti tra VAS e VI le linee guida stabiliscono che quando si tratta di piani o programmi soggetti a VAS, la valutazione di incidenza ai sensi dell'art.5 del DPR 8 settembre 1997, n. 357 è compresa nell'ambito della VAS. A tal fine, il rapporto ambientale contiene gli elementi di cui all'allegato G del DPR 357/1997. L'autorità competente acquisisce il parere dell'ente gestore dei Siti Natura 2000 interessati dall'applicazione del piano o programma ai sensi della L.R. 6/2007 art. 24 in merito alla valutazione di incidenza prima dell'espressione del parere VAS di propria competenza. Il parere motivato di VAS. contiene anche gli esiti del parere per la valutazione di incidenza.

Alcune disposizioni regolano, infine, la disciplina applicabile ai procedimenti pendenti. Tra questi vi sono anche i procedimenti avviati antecedentemente al 31 luglio 2007 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006). In tal caso, precisa la norma, se si tratta di piani e programmi che

non sono stati adottati entro i successivi 24 mesi (31 luglio 2009) deve esser attivata la procedura di VAS, a meno che le Autorità Competenti per la VAS decidano caso per caso che ciò non è possibile, informando il pubblico di tale decisione.

Ai fini della procedura VAS l'elemento decisivo circa l'applicazione della normativa (procedimento avviato) è costituito dalla data in cui è stato assunto l'atto che avvia formalmente l'iter di formazione e approvazione del piano o programma. In via generale, si dovrà tenere conto della data di approvazione del documento preliminare, che andrà in ogni caso individuato nel primo atto in cui l'autorità procedente ha formalmente manifestato i contenuti, anche preliminari, di un determinato piano o programma. Pertanto, non può essere considerato avvio del procedimento il semplice atto di affidamento di incarico per la redazione del p/p.

Molise



Le norme

DGR n. 26 del 26/1/2009

Al momento l'unico riferimento normativo regionale per quanto concerne la VAS in Molise resta la DGR n. 26/2009.

Nell'ambito dei criteri generali per lo svolgimento della procedura si prevede che essa deve essere effettuata durante la fase preparatoria del piano o programma ed anteriormente alla sua approvazione divenendo parte integrante del procedimento amministrativo di adozione e/o approvazione del medesimo. Per razionalizzare il procedimento ed evitare duplicazioni delle valutazioni possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite.

Ai fini dell'espletamento delle fasi della VAS relative alla verifica di assoggettabilità, alla fase di consultazione con i soggetti competenti in materia ambientale e ai fini della espressione del parere motivato, l'Autorità Competente, potrà avvalersi anche dell'istituto della conferenza di servizi.

Per quanto riguarda l'ambito di applicazione della VAS la DGR ricalca quanto previsto dal TU Ambiente specificando però che i seguenti atti di pianificazione urbanistica comunale e sovracomunale:

- il Piano Territoriale Regionale (PTR), Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP) e loro varianti generali;
- i Piani intercomunali e di settore e loro varianti generali;
- i P.R.G. e i P.di F., e loro varianti generali;

sono da sottoporre direttamente alla procedura VAS nei casi in cui gli stessi rientrino nelle fattispecie di cui all'art. 6 del D.Lgs. 152/2006.

Al di fuori di tale ipotesi i predetti piani sono comunque sottoposti a verifica di assoggettabilità.

I piani attuativi e i programmi urbanistici che determinano la mera esecuzione di interventi in attuazione dei vigenti strumenti urbanistici generali, già approvati in assenza della procedura di VAS, sono sottoposti alla verifica di assoggettabilità quando rientrano nelle ipotesi di cui all'art. 6 del D. Lgs. 152/2006.

Infine, sono da sottoporre a verifica di assoggettabilità tutti i piani e programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e le modifiche minori degli stessi.

Per la regione Molise l'autorità competente è la struttura cui compete la tutela, protezione e valorizzazione ambientale la Direzione Generale VI - Servizio Conservazione della Natura e Valutazione di Impatto Ambientale.

Piemonte



Le norme

LR n. 56 del 5/12/1977 (mod. da LR n. 3 del 25/3/2013) artt. 1bis, 3, 3bis

La legge regionale n. 3/2013, nell'apportare una serie di considerevoli modifiche alla storica legge regionale sul governo del territorio n. 56/1977, ha introdotto, tra l'altro, una serie di disposizioni volte a far sì che il procedimento di formazione degli strumenti di pianificazione tenga conto anche della VAS relativamente alle scelte sull'utilizzo delle risorse territoriali, sull'assetto del territorio, sull'ambiente, sulla salute, sulla realtà sociale ed economica.

In linea generale, gli strumenti di pianificazione (e loro varianti) sotto elencati sono soggetti alle procedure di VAS:

- il PTR (piano territoriale regionale)
- il PPR (piano paesaggistico territoriale)
- i PTCP (piani territoriali di coordinamento provinciale)
- il PTCM (piano territoriale di coordinamento della città metropolitana)
- i PTO (progetti territoriali operativi)
- i PRG (piani regolatori generali)

Per quanto concerne le varianti la legge precisa ulteriormente che:

- le varianti ai PTO sono sottoposte a verifica di assoggettabilità da effettuarsi prima dell'adozione della variante stessa, con consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta. La verifica si conclude con il provvedimento definitivo nei successivi 60 giorni;
- le varianti agli strumenti di pianificazione territoriale paesaggistica (PTR, PTCP, PTCM) sono soggette a VAS. Se comportano modifiche minori o riguardano piccole aree a livello locale sono sottoposte a verifica di assoggettabilità.

Non sono sottoposte a VAS le modifiche che correggono errori materiali, che eliminano contrasti fra enunciazioni dello stesso strumento quando sia evidente e univoco il rimedio o che consistono in correzioni o adeguamenti di elaborati del piano tesi ad assicurare chiarezza e univocità senza incidere sulle scelte della pianificazione o in meri aggiornamenti cartografici in materia di difesa del suolo derivanti dall'adeguamento degli strumenti urbanistici.

Parimenti non sono sottoposte a VAS le modifiche al PPR o al piano territoriale regionale con specifica considerazione dei valori paesaggistici riguardanti specificazioni, aggiornamenti o adeguamenti degli elementi conoscitivi o specificazioni della delimitazione delle aree soggette a tutela paesaggistica, anche in conseguenza di adeguamenti effettuati ad opera degli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d) della legge regionale.

La VAS degli strumenti di pianificazione, se non diversamente specificato, si svolge in modo integrato con le procedure di adozione e approvazione dei medesimi sulla base di idonea documentazione tecnica predisposta dal soggetto proponente il piano e tenendo conto delle risultanze emerse dalla consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e dai contributi del processo partecipativo.

L'autorità competente alla VAS è individuata nell'amministrazione preposta all'approvazione del piano, purché dotata di propria struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, istituita ai sensi della normativa regionale vigente; gli enti non dotati di tale struttura si avvalgono della Regione o della provincia o della città metropolitana di appartenenza o di altra amministrazione in possesso di una struttura con le competenze sopra previste, che assumono la funzione di autorità competente alla VAS.

Puglia



Le norme

LR n.44 del 14/12/2012

r.R. n.18 del 9/10/2013

La nuova legge regionale della Puglia in parte recepisce integralmente i contenuti del Codice Ambiente, in parte, per gli aspetti di propria competenza contiene una disciplina specifica in ordine a:

- individuazione dell'autorità competente e dei soggetti competenti in materia ambientale;
- regole procedurali per il rilascio del parere di VAS;
- ulteriore individuazione dei piani e programmi da sottoporre a verifica di assoggettabilità e a Vas.

Non sono sottoposte a VAS (oltre ai piani e programmi per i quali è prevista già l'esclusione a livello statale):

- le varianti urbanistiche determinate dall'approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, laddove riguardino piccole aree a livello locale, ovvero comportino modifiche minori a piani e programmi vigenti.

Il regolamento regionale, emanato in attuazione della legge 44/2012 individua puntualmente i piani urbanistici comunali per i quali è obbligatoria la Vas ovvero la verifica di assoggettabilità. Viene però specificato che la Vas (o la verifica di assoggettabilità) relativa a piani urbanistici comunali che risultavano adottati alla data di entrata in vigore della legge 44 deve, in ogni caso, essere effettuata prima alla loro approvazione.

Per alcune tipologie di piani, l'art. 6 del Regolamento prevede lo svolgimento di una verifica semplificata (il cui provvedimento finale deve essere adottato dall'autorità competente entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza).

L'articolo 7 contiene poi l'elenco puntuale di tutti le fattispecie escluse dalle procedure di VAS con la specificazione che tale esclusione non esonera l'autorità procedente o il proponente dall'acquisizione di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, con particolare riferimento alla valutazione d'incidenza dei progetti, e alle procedure di VIA e verifica di assoggettabilità a VIA.

Il regolamento definisce anche la disciplina transitoria applicabile. In linea di principio le procedure di VAS avviate precedentemente alla data di entrata in vigore del regolamento sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento.

Tuttavia la norma consente anche all'autorità procedente di richiedere all'autorità competente:

- l'esclusione dalle procedure di VAS ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento stesso;
- l'assoggettamento del piano alla VAS secondo la procedura di cui agli artt. 9-15 della legge regionale.

La VAS, come specificato nella legge regionale, dovrà essere effettuata ai vari livelli istituzionali tenendo conto dell'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni.

Autorità competente sulla VAS è la regione che, tuttavia, a determinate condizioni può delegare le relative funzioni ai Comuni attraverso una formale attribuzione delle deleghe mediante atto di Giunta. La Regione conserva in ogni caso i poteri sostitutivi e, in caso di inadempienza da parte dei Comuni, può diffidare l'ente delegato ad adempiere entro un termine di trenta giorni scaduto inutilmente il quale la Giunta provvede direttamente.

La legge regionale chiarisce poi i criteri di individuazione e partecipazione al procedimento dei cd. soggetti competenti in materia ambientale. A tal fine viene precisato, intanto, che tali soggetti sono consultati in ragione delle specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale a essi attribuite dalla normativa statale e regionale vigente. Il contributo richiesto ai soggetti competenti in materia ambientale è finalizzato a evidenziare le eventuali criticità ambientali nell'ambito territoriale interessato, nonché i potenziali impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale che potrebbero derivare dall'attuazione di piani e programmi, e le relative misure di prevenzione, mitigazione e compensazione.

Ai fini della semplificazione e della maggiore efficacia dei procedimenti, l'autorità competente, d'intesa con l'autorità procedente, può concordare con i soggetti competenti in materia ambientale forme di coordinamento fra i procedimenti disciplinati dalla presente legge e le procedure finalizzate al rilascio delle eventuali autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, dei quali i soggetti stessi dovessero essere titolari in riferimento ai piani e programmi e/o agli interventi attuativi ivi previsti.

I seguenti enti sono sempre individuati come soggetti competenti in materia ambientale:

- a) Servizi regionali con compiti di tutela ambientale e paesaggistica, ovvero con compiti di pianificazione e programmazione di rilevanza ambientale;
- b) Servizi provinciali con compiti di tutela ambientale e paesaggistica, ovvero con compiti di pianificazione e programmazione di rilevanza ambientale;
- c) Autorità idrica pugliese;
- d) Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione dell'ambiente della Puglia (ARPA);
- e) Autorità di bacino competente per il territorio interessato;
- f) Azienda sanitaria locale competente per il territorio interessato;
- g) Ministero per i beni e le attività culturali, strutture competenti per il territorio interessato.

La struttura regionale cui sono attribuite le funzioni in materia di valutazioni ambientali è sempre individuata come soggetto competente in materia ambientale in tutti i casi in cui non è autorità competente.

Per quanto riguarda il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti la legge regionale sottolinea la necessità di evitare duplicazioni procedurali quando si tratta di sottoporre a VAS piani e programmi gerarchicamente ordinati o funzionalmente collegati.

L'autorità competente dovrà inoltre tenere conto delle valutazioni eventualmente già effettuate con riferimento ai piani e programmi sovraordinati, individuando quelle che possono più adeguatamente essere svolte in piani e programmi di maggior dettaglio.

Al fine di evitare duplicazioni delle attività amministrative, le procedure di deposito, pubblicità, consultazione e partecipazione pubblica sono coordinate con quelle previste per specifici piani e programmi dalla pertinente normativa di settore.

Ai fini dell'armonizzazione dei procedimenti di formazione di piani e programmi in corso con le nuove disposizioni della legge regionale l'autorità procedente può concludere con l'autorità competente e con le altre amministrazioni pubbliche coinvolte accordi finalizzati a utilizzare approfondimenti già effettuati e informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni normative e a definire lo svolgimento delle attività di interesse comune.

All'interno del regolamento è stata inserita una disposizione finale in cui viene stabilito che l'Assessorato regionale con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, di concerto con quello titolare delle funzioni in materia di governo del territorio, propone le opportune modifiche e integrazioni al regolamento stesso anche in seguito alla segnalazione di eventuali criticità nel corso delle attività di monitoraggio.

Sardegna



Le norme

DGR n. 24/23 del 23/4/2008 – ALL. C

LR n. 3 del 7/8/2009 art. 5 co. 23

DGR n. 44/51 del 14/12/2010

In attesa della predisposizione di un disegno di legge organico in materia la Giunta regionale, nel 2008, ha emanato una delibera al fine di individuare l'autorità competente per la VAS: ossia la Regione (in particolare Assessorato difesa dell'ambiente – Servizio sostenibilità ambientale cd. SAVI) per piani e programmi di competenza regionale; la Provincia per piani e programmi di competenza provinciale o sub-provinciale. Tuttavia, si evidenzia che l'articolo 49 LR 9/2006 attribuisce invece alle province le funzioni amministrative relative alla valutazione di piani e programmi di livello comunale, sub-provinciale e provinciale.

L'Ufficio regionale (SAVI) ha la funzione di esprimere il proprio parere in caso di verifica di assoggettabilità, fornisce indicazioni sui contenuti e il livello di approfondimento e le informazioni da includere nel rapporto ambientale; esprime, infine, un parere motivato sulla proposta di piano o programma e sul rapporto ambientale.

Gli enti da consultare obbligatoriamente sono: ARPAS; Enti gestori delle aree protette; Province competenti per territorio; Uffici regionali di governo del territorio e tutela del paesaggio.

Con la stessa delibera sono state altresì individuate le modalità per la partecipazione e le consultazioni dei soggetti interessati, fornisce indicazioni sul rapporto preliminare di scoping, sui contenuti del parere motivato e infine dà indicazioni sul monitoraggio.

Con l'art. 5 comma 3 contenuto nella legge Finanziaria regionale è stato poi ulteriormente precisato che, in attesa dell'approvazione di una legge regionale organica in materia di valutazione ambientale strategica e di valutazione di impatto ambientale, sono adottate integralmente le disposizioni del Codice Ambiente D. Lgs. 152/2006 e smi.

Con la più recente delibera n. 44-51/2010 recante *“Linee Guida per la Valutazione Ambientale Strategica dei Piani Urbanistici Comunali”* la Regione è intervenuta per coordinare la procedura di VAS nell’ambito dell’iter di approvazione dei piani urbanistici di livello comunale di cui alla LR n. 45/1989. Tali Linee Guida vanno ad integrare quelle elaborate dall’Assessorato dell’Urbanistica per l’adeguamento dei PUC al PPR. L’entrata in vigore del Piano Paesaggistico Regionale ha previsto, infatti, che i Comuni provvedano ad adeguare i loro strumenti urbanistici comunali alle disposizioni del PPR coerentemente con i principi che stanno alla base del PPR stesso. I nuovi PUC che saranno elaborati in conformità alle disposizioni del PPR e/o quelli che per adeguarsi a tali disposizioni dovranno essere revisionati, pertanto, dovranno essere sottoposti a VAS.

Per quanto riguarda i Piani già approvati, nel caso di modifiche minori dovrà essere effettuata la verifica di esclusione al fine di determinare se detti piani possono avere effetti significativi sull’ambiente. A tal fine, il Comune stesso, deve predisporre un documento di sintesi della proposta di piano contenente le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull’ambiente e sulla salute. Nell’adeguamento degli strumenti urbanistici al PPR occorrerà distinguere diversi casi in relazione alla rilevanza delle modifiche proposte.

Competente ad attivare la procedura di VAS all’interno del procedimento di adozione e approvazione del PUC è il Comune stesso mentre il SAVI dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente della regione potrà svolgere funzione di supporto tecnico all’autorità responsabile del piano per il processo di VAS.

Sicilia



Le norme

LR n. 6 del 14/5/2009 – art. 59

Nota del dirigente generale n. 52120 del 5/8/2011

Al momento la Regione Sicilia non ha una sua normativa autonoma in materia di VAS. L'unico riferimento resta l'art. 59 della LR n. 6/2009. Si tratta di una norma transitoria con cui la Regione, oltre a rinviare a successiva delibera di Giunta la definizione del modello metodologico procedurale per la VAS, specifica che restano esclusi dalla procedura tutti i piani che sono stati adottati prima del 31 luglio 2007 nonché quelli adottati dopo il 31 luglio 2007 ma entro il 12 febbraio 2008.

Relativamente ai piani regolatori generali e alle loro revisioni o varianti adottati dopo il 31 luglio 2007 ed entro il 12 febbraio 2008, nonché alle varianti agli strumenti urbanistici comunali, sovracomunali e di settore adottate nel suddetto periodo e sui quali, alla data di entrata in vigore della legge (ossia 20/5/2009), non siano ancora state rese le determinazioni da parte dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente lo stesso Assessorato, chiarisce ancora l'art. 59, è tenuto ad effettuare la verifica di assoggettabilità.

Tale disposizione normativa è stata oggetto di osservazioni da parte della Commissione Europea in ordine alla possibile difformità alla Direttiva 2011/42/CE che, contrariamente alla normativa regionale, non prevede in capo agli Stati membri la possibilità di differimento nel tempo della procedura di VAS per piani, programmi e loro varianti. L'Assessorato Regionale Territorio Ambiente ha fornito quindi indirizzi applicativi per scongiurare un'azione di infrazione da parte della Commissione Europea. La nota chiarisce che i PRG già adottati e privi di procedura VAS non verranno approvati e verranno restituiti ai comuni per la loro riadozione previa acquisizione della procedura VAS.

Toscana



Le norme

LR n. 1 del 3/1/2005, art. 11 (come mod. dalla LR n. 6/2012)

LR n. 10 del 12/2/2010 (come mod. dalla LR n. 69/2010 e dalla LR n. 6/2012)

DPGR n.24/R del 23/6/2011

Con la legge 10/2010 (recentemente modificata e integrata dalla LR n. 6/2012) la Regione ha emanato una disciplina organica sulle diverse procedure ambientali (VAS, Via, Vi, AIA) adeguandosi di conseguenza anche al Codice Ambiente e alle sue ultime modifiche e integrazioni.

In linea generale, l'ambito di applicazione della VAS è il medesimo di quello sancito nella normativa nazionale di cui al D. Lgs. 152/2006 (e s.m.i.). La legge 20/2010 specifica però che In attuazione del principio di non duplicazione della valutazioni sono esclusi dalla VAS e dalla verifica di assoggettabilità i piani attuativi (previsti dall'articolo 65 della LR 1/2005) comunque denominati che non comportano varianti ai piani sovraordinati, a condizione che il piano sovraordinato sia stato oggetto di valutazione dei profili ambientali.

Ai sensi dell'art. 12 co. 6 del D. Lgs. 152/2006 la verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relative a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità o alla VAS, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati.

Molte sono le disposizioni volte a razionalizzare il procedimento di VAS e soprattutto ad evitare duplicazioni di valutazioni.

Innanzitutto si prevede che, nel caso di piani e programmi gerarchicamente ordinati o funzionalmente collegati, debba essere assicurato nello svolgimento della VAS il coordinamento interistituzionale o intersettoriale.

La VAS deve essere svolta con metodi e strumenti adeguati a ciascun livello amministrativo in cui viene effettuata.

Inoltre, la legge prevede che si dovrà tenere conto delle valutazioni eventualmente già effettuate con riferimento ai piani e programmi sovraordinati, individuando quelle che possano più adeguatamente essere svolte in piani e programmi di maggior dettaglio. Restano, invece, salve le diverse valutazioni che si rendessero necessarie in conseguenza di sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di mutamento della situazione di fatto o dipendenti da nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

Al fine di evitare duplicazioni le procedure di deposito, pubblicità e partecipazione dovranno essere coordinate con quelle previste per specifici piani e programmi secondo modalità che verranno definite con successivo regolamento di attuazione.

Durante la procedura di VAS deve essere garantita l'informazione e la partecipazione del pubblico, assicurando l'intervento di chiunque intenda fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti del piano o programma sull'ambiente. Nell'ambito dei procedimenti di VAS di competenza degli enti locali, gli stessi enti possono promuovere ulteriori modalità di partecipazione quali previste dalla LR 46/2013 (Dibattito Pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali) e attingere al sostegno finanziario che la Regione prevede in applicazione e ai fini della stessa legge.

Per quanto riguarda le competenze sulla VAS esse sono distribuite tra Regione, Province, Comuni ed enti parco regionali in base alla competenza alla approvazione del piano oggetto di valutazione.

L'autorità competente dovrà, in ogni caso, essere distinta e autonoma rispetto all'autorità procedente e dovrà avere competenze in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile.

Specifiche norme disciplinano poi il coordinamento tra la VAS e le altre procedure quali: valutazione di incidenza, valutazione integrata e valutazione di impatto ambientale.

Qualora sia necessario procedere alla valutazione di incidenza tale valutazione deve essere effettuata nell'ambito del procedimento di VAS del piano o programma. In tal caso il rapporto ambientale deve essere accompagnato da un apposito studio di incidenza.

Invece, per quanto riguarda i progetti di opere ed interventi soggetti a VIA da realizzarsi in attuazione di piani e programmi sottoposti a VAS, si prevede che nella redazione dello studio di impatto ambientale possano essere utilizzate le informazioni e le analisi contenute nel rapporto ambientale. Nel corso della redazione dei progetti e nella fase della loro valutazione, sono tenute in considerazione la documentazione e le conclusioni della VAS.

Inoltre, nell'ambito della VAS può essere svolta anche la procedura di verifica di assoggettabilità per la VIA.

Ai procedimenti di VAS avviati a far data dall'entrata in vigore della legge 10/2010 (ossia dal 18/2/2010) e non conclusi alla data di entrata in vigore della nuova legge correttiva si applicano comunque le nuove norme.

Umbria



Le norme

LR n. 11/2005 Legge sul governo del territorio

LR n. 12 del 16/2/2010 e s.m.i.

DGR n. 861 del 26/07/2011

DGR n. 423 del 13/5/2013 specificazioni tecniche e procedurali

Con la legge 12/2010 (peraltro recentemente aggiornata dall'art. 136 della LR 8/2011) la Regione ha emanato una disciplina organica in materia di VAS e Via mentre con la DGR n. 861/2011 sono state dettate alcune regole tecniche e procedurali anche al fine di uniformare la disciplina regionale alle ultime modifiche apportate al Codice Ambiente dal correttivo del 2010.

La disciplina sulla VAS si applica ai piani o programmi la cui approvazione compete alla Regione ovvero agli enti locali. La valutazione riguarda i piani o programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale. Essa ricomprende una valutazione di conformità paesaggistica rispetto al Piano Paesaggistico Regionale (PPR), di cui viene dato atto nel parere motivato ambientale.

Per quanto riguarda l'ambito di applicazione ai piani e programmi sottoposti la DGR n. 423/2013 precisa quanto segue.

In linea generale sono sottoposti a VAS i piani o programmi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 della L.R. 12/2010 (che ricalca quanto previsto dal Codice Ambiente).

Nel caso di varianti minori a piani e programmi già sottoposti a procedura di VAS, sulla base della sussistenza di elementi oggettivi atti a sostenere che non si introdurranno impatti significativi sull'ambiente, il Proponente e/o l'Autorità procedente possono certificare la presenza di tali elementi mediante una Relazione motivata, redatta in conformità ai criteri di cui all'Allegato I alla Parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e sottoscritta dal responsabile della struttura competente per la redazione del piano o programma. Sulla base di tale relazione, richiedono all'Autorità competente una Verifica di assoggettabilità a VAS semplificata, ai sensi

dell'art. 9, comma 2 della L.R. 12/2010. L'Autorità competente si esprime con provvedimento motivato di esclusione o di assoggettabilità a VAS entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza.

Con specifico riguardo alla pianificazione urbanistica comunale e provinciale il Comune, in fase di avvio della procedura di uno strumento urbanistico, determina con proprio atto la sottoposizione o la esclusione dello stesso alla procedura di VAS o alla procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS in base alla tipologia di strumento urbanistico. La stessa attestazione preventiva deve essere resa dal Comune nel caso della presentazione al SUAPE di interventi da realizzare secondo la procedura del D.P.R. 160/2010, qualora gli interventi si configurino in variante al PRG o quando pur configurandosi come piani attuativi conformi al PRG, il PRG non sia stato sottoposto a VAS.

A tal fine la DGR 423/2013 precisa che sono da sottoporre direttamente a VAS:

- PRG, parte strutturale e varianti generali che riguardano l'intero territorio comunale;
- PRG, parte operativa, contestuale al PRG, Parte strutturale che riguardano l'intero territorio comunale. In tal caso la procedura di VAS è unica;
- PRG, Parte operativa e varianti generali che riguardano l'intero territorio comunale, quando non è contestuale al procedimento della Parte strutturale. Ai fini della valutazione si dovrà tener conto dei dati ed elementi acquisiti dalla procedura VAS sul PRG, Parte strutturale, ove effettuata;
- Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP) e loro varianti generali.

Sono da sottoporre a Verifica di assoggettabilità anche semplificata ai sensi della DGR 423/2013:

- le varianti parziali al PTCP che riguardano porzioni del territorio provinciale ovvero che riguardano l'intero territorio ma solo per specifici tematismi;
- le varianti al PRG parte strutturale, di cui all'art. 18, comma 1, della L.R. 11/2005, che riguardano porzioni del territorio comunale ovvero l'intero territorio solo per specifici tematismi;
- le varianti parziali agli strumenti urbanistici generali che non sono stati adeguati ai sensi della L.R. 31/97 o della L.R. 11/2005, anche attraverso piani attuativi, programmi urbanistici e procedimenti di SUAPE;
- i piani attuativi e i programmi urbanistici conformi agli strumenti urbanistici generali che non sono stati adeguati ai sensi della L.R. 31/97 o della L.R. 11/2005.

Qualora il piano regolatore comunale, pur non essendo stato sottoposto a VAS, sia stato approvato ai sensi della L.R. 31/97 o della L.R. 11/2005, sono sottoposti a procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS, anche semplificata, ai sensi dell'art. 9, comma 2 della L.R. 12/2010:

- le varianti di cui all'art. 18, commi 2, 3, 3-bis, 4, 5 e 9-bis della L.R. 11/2005 anche a mezzo di piano attuativo o programma urbanistico;
- i piani attuativi

- i programmi urbanistici;
- gli interventi relativi a procedimenti in materia di sportello unico per le attività produttive ed edilizia(SUAPE).

Le varianti parziali agli strumenti urbanistici generali, anche a mezzo di piani attuativi e programmi urbanistici, che siano stati sottoposti a VAS, sono sottoposte a verifica di assoggettabilità semplificata di cui all'art. 9 comma 2 della L.R. 12/2010. In tal caso la Verifica di assoggettabilità a VAS è limitata agli aspetti che non sono stati oggetto di valutazione sui piani sovra ordinati.

Sono esclusi dalla VAS e dalla Verifica di Assoggettabilità a VAS:

- gli strumenti della pianificazione urbanistica comunale, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L.R. 12/2010, qualora non ricorra nessuna delle due condizioni di cui al comma 2, lettere a) e b);
- i piani attuativi e i programmi urbanistici di cui all'articolo 28 della L.R. 22 febbraio 2005, n. 11, che in base all'art. 3, comma 5, della L.R. 12/2010 e dell'art. 5 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, comma 1, lett. g) (2) , e comma 8 (3) , non comportino variante e lo strumento sovraordinato sia stato sottoposto a VAS e definisca l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti plano-volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, valutati in sede di VAS ai fini della sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste;
- le modifiche dei piani e programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante ai suddetti piani o programmi, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA, ai sensi dell'art. 3, comma 5-bis, della L.R. 12/2010. Rientrano, ad esempio, tra i casi di opere la cui autorizzazione ha per legge l'effetto di variante:
 - impianti di smaltimento e recupero rifiuti - art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - infrastrutture energetiche lineari - art. 52-quater del D.Lgs. 330/2004;
 - impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili - art. 12 del D.Lgs. 387/2003 come modificato dall'art. 4 comma 2 del D.Lgs. 28/2011;
 - grandi opere statali - infrastrutture ed insediamenti strategici (Legge obiettivo 443/2001; D.Lgs. 163/2006 artt. 161-165);
 - apertura di cave per il fabbisogno straordinario per la realizzazione di grandi infrastrutture viarie di interesse nazionale di cui art. 8 della L.R. 2/2000.

Sono esclusi, previa autocertificazione del proponente o dell'autorità procedente, i piani attuativi e i programmi urbanistici che determinano la mera esecuzione di interventi in attuazione delle previsioni di piani regolatori generali già sottoposti a VAS.

Diversamente da quanto sopra, i piani attuativi e i programmi urbanistici aventi le caratteristiche di assoggettabilità a VAS, che tuttavia determinano la mera esecuzione di

interventi in attuazione delle previsioni di piani regolatori generali comunali approvati, redatti sulla base di analisi ambientali e bilanci urbanistico/ambientali di cui il proponente o l'autorità procedente possa attestare che non comportano impatti significativi sull'ambiente, sono sottoposti alla procedura di Verifica di assoggettabilità semplificata.

La legge regionale, infatti, introduce la possibilità di svolgere una verifica di assoggettabilità con tempi ridotti rispetto all'iter ordinario (da 90 a 30 giorni) e modalità procedurali semplificate. Tale procedura di regola può essere espletata anche quando si attesti che le varianti ai piani o programmi già sottoposti a VAS, non introducano impatti significativi sull'ambiente. In tali ipotesi il proponente e l'autorità procedente devono poter dimostrare, mediante una relazione motivata, la sussistenza di elementi oggettivi idonei a giustificare la procedura semplificata.

Per quanto riguarda le competenze sulla VAS l'art. 6 della LR 12/2010 le distribuisce tra Regione e Province. Queste ultime sono competenti sui piani regolatori comunali, intercomunali e loro varianti compresi gli strumenti attuativi mentre la Regione per tutti gli altri piani e programmi comunali, provinciali, interprovinciali, regionali, interregionali, nazionali e di valenza europea. Tuttavia è utile precisare che il nuovo art. 8- bis della LR n. 11/2005 attribuisce, invece, al Comune le funzioni in materia di autorità competente cui spetta esperire il procedimento di VAS sugli strumenti urbanistici comunali e loro varianti, integrando tali attività nei procedimenti di copianificazione, adozione, approvazione, previsti dagli stessi strumenti urbanistici. Tali funzioni possono essere affidate, in via alternativa, ad una struttura interna al Comune diversa dalla unità organizzativa responsabile del procedimento di piano urbanistico, o a forme associative.

Per quanto riguarda lo snellimento della fase procedurale è previsto che qualora la VAS sia effettuata su piani o programmi tra loro gerarchicamente ordinati o su variante a piani o programmi approvati, devono essere acquisite e utilizzate le analisi e le valutazioni già espletate e disponibili.

Apposita norma disciplina poi le interrelazioni tra la VAS e le altre procedure ambientali quali: Via e Vi.

Nella redazione degli Studi di impatto ambientale relativi a progetti previsti da piani o programmi già sottoposti a VAS, possono essere utilizzate le informazioni e le analisi contenute nel rapporto ambientale. Nel procedimento di VIA dei progetti sono tenute in considerazione le conclusioni della VAS.

I procedimenti di VAS, di VIA e di Verifica di assoggettabilità a VAS o a VIA ricomprendono anche la valutazione di incidenza. A tal fine il Rapporto ambientale e il Rapporto preliminare, lo Studio preliminare ambientale e lo Studio di impatto ambientale sono integrati da una "Relazione di incidenza" contenente gli elementi relativi alla compatibilità del progetto ovvero del piano o programma con le finalità conservative previste dal D.P.R. 357/1997. Deve, inoltre, essere assicurata l'unicità della consultazione del pubblico e garantite modalità di informazione che diano atto dell'integrazione procedurale.

Infine, si prevede che la Verifica di assoggettabilità a VIA possa essere condotta nell'ambito della procedura di VAS. In tal caso le modalità di informazione del pubblico danno atto dell'integrazione procedurale.

La legge disciplina anche l'intervento sostitutivo della Regione in caso di inadempienza da parte delle Province nello svolgimento dei processi di VAS di loro competenza.

Valle d'Aosta



Le norme

LR n.12 del 26/5/09

Linee Guida 2010

La legge ricalca sotto molti aspetti il TU Ambiente soprattutto per quanto riguarda le modalità di svolgimento della VAS e le procedure di concertazione e consultazione.

Anche l'ambito di applicazione della VAS ricalca interamente quello già delineato dalla normativa statale. Per quanto riguarda le esclusioni sono state inserite anche le varianti non sostanziali ai PRG comunali e intercomunali che apportano variazioni tese a ridurre eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente. Le varianti sostanziali sono, invece, sottoposte a verifica di assoggettabilità.

Gli strumenti attuativi di piani urbanistici già sottoposti a VAS, ove non comportino variante, non sono sottoposti né a VAS né alla verifica di assoggettabilità. Negli altri casi, la VAS e la verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti che non siano già stati oggetto di valutazione nelle medesime procedure effettuate sui piani sovraordinati.

Per quanto riguarda l'autorità competente la norma di riferimento, ossia l'art. 3, specifica che essa deve essere dotata di autonomia e terzietà rispetto ai compiti che è chiamata a svolgere

E' previsto il coordinamento delle procedure di AIA e VI con la VAS e la VIA.

La VAS e la VIA ricomprendono, infatti, la valutazione di incidenza e i contenuti del rapporto ambientale e dello studio di impatto ambientale devono essere all'uopo integrati. A tal fine, la valutazione della struttura competente si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione di incidenza oppure dà atto degli esiti della medesima valutazione. Le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza dell'integrazione procedurale.

La verifica di assoggettabilità a VIA può essere condotta nell'ambito della VAS. In tale caso, le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza dell'integrazione procedurale.

Nella redazione dello studio di impatto ambientale, relativo a progetti previsti da piani o programmi già sottoposti a VAS, possono essere utilizzate le informazioni e le analisi contenute nel rapporto ambientale. Nel corso della redazione dei progetti e nella fase della loro valutazione sono tenute in considerazione la documentazione e le conclusioni della VAS, nonché gli esiti del monitoraggio.

Ai fini dell'elaborazione del rapporto ambientale si dovrà tenere conto dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma oggetto della procedura di valutazione. Sempre in un'ottica di semplificazione e per evitare duplicazioni delle stesse valutazioni, possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati e informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite.

Veneto



Le norme

LR n.11 del 23/4/2004 – art. 4

LR n.4 del 6/6/2008 – art. 14 (integrato da art. 40 LR n. 13/2012)

DGR n. 791 del 31/3/2009

art. 40 LR n. 13/2012

In attesa che venga emanata una specifica normativa in materia di VAS di attuazione del D. Lgs. 4/2008 l'art. 14 della LR 4/2008 chiarisce che:

- a) per i piani e programmi la cui approvazione compete alla Regione o agli enti locali l'autorità competente è l'apposita Commissione regionale VAS nominata dalla Giunta DGR n. 3262 del 24 ottobre 2006;
- b) per i piani e programmi afferenti la pianificazione territoriale ed urbanistica si applica l'articolo 4 della LR 11/2004;
- c) i procedimenti già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi con le procedure di cui alle DGR n. 3262 del 24 ottobre 2006, n. 3752 del 5/12/2006 e n. 2988 dell' 1/10/2004 e sono fatte salve le fasi procedurali e gli adempimenti già svolti.

L'art. 4 della LR 11/2004 prevede che i Comuni, le Province e la Regione, nell'ambito dei procedimenti di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale, provvedono alla VAS degli effetti derivanti dalla attuazione degli stessi. La VAS evidenzia la congruità delle scelte degli strumenti di pianificazione rispetto agli obiettivi di sostenibilità degli stessi, alle possibili sinergie con gli altri strumenti di pianificazione individuando, altresì, le alternative assunte nella elaborazione del piano, gli impatti potenziali, nonché le misure di mitigazione e/o di compensazione da inserire nel piano.

Sono sottoposti a VAS:

- ↳ il piano territoriale regionale di coordinamento
- ↳ i piani territoriali di coordinamento provinciali
- ↳ i piani di assetto del territorio comunali e intercomunali.

E' intervenuta successivamente la DGR 791/2009 con la quale si è provveduto ad aggiornare le modalità procedurali per lo svolgimento della VAS. La DGR richiamando integralmente l'art. 6 del D. Lgs. 152/2006 definisce l'ambito di applicazione della procedura VAS stabilendo che essa si estende a tutti i piani e programmi, indicati appunto nell'art.6 dai quali possono derivare impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.

Viene precisato che, in sede di prima applicazione, sono esclusi dalla procedura di verifica di assoggettabilità nonché dalla VAS stessa:

1. le varianti ai piani urbanistici di cui al comma 1 dell'art. 48 della Legge Regionale n. 11/2004 conseguenti all'approvazione di opere pubbliche, di impianti di interesse pubblico, al recupero funzionale di complessi immobiliari dismessi dal Ministero della Difesa, all'eliminazione delle barriere architettoniche, ad iniziative ed interventi regionali a favore dell'edilizia sostenibile, all'installazione di pannelli solari e fotovoltaici;
2. le varianti ai piani urbanistici sovraordinati che abbiano già concluso la procedura VAS;
3. le varianti ai piani urbanistici di cui al comma 7-quinquies dell'art. 48 della LR 11/2004 relative ad interventi di edilizia residenziale pubblica, su aree o immobili di proprietà di enti pubblici;
4. le varianti ai piani urbanistici conseguenti all'approvazione di progetti puntuali oggetto di accordo di programma di cui all'art. 32 della L.R. 35/2001;
5. le varianti a piani e programmi conseguenti alla procedura di Suap;
6. le varianti a piani e programmi riguardanti la mera modificazione d'uso di singoli edifici;
7. i Piani di Alienazione degli Immobili Pubblici ex art. 58 della L. 133/2008, qualora comportino cambio di destinazione di zona.

L'art. 40 LR n. 13/2012 contiene "Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica per gli strumenti urbanistici attuativi" e aggiunge il comma 1-bis all'articolo 14 LR 4/2008. Dall'11 aprile 2012 a seguito dell'entrata in vigore della norma:

- a) i piani urbanistici attuativi (PUA) di piani urbanistici generali non assoggettati a Valutazione ambientale strategica (VAS) e gli accordi di programma, sono sottoposti a VAS, solo nel caso in cui prevedano progetti o interventi sul territorio riconducibili agli elenchi contenuti negli Allegati II, III e IV della parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 15; (*norma dichiarata incostituzionale con sentenza della Corte Cost. n. 58/2013*)
- b) sono sottoposti a VAS i piani urbanistici attuativi (PUA) di piani urbanistici generali già sottoposti a VAS, qualora prevedano la realizzazione di progetti o interventi di cui agli Allegati II, III e IV della parte II del TU Ambiente non previsti o non valutati in sede di approvazione del piano urbanistico di cui costituiscono attuazione.

prov. Aut. Bolzano



Le norme

LP n. 2 del 5/4/2007

Poiché la legge provinciale è antecedente all'entrata in vigore della parte II del Codice Ambiente (e s.m.i.) essa si applica ed è ancora valida solo nelle parti in cui è compatibile con le previsioni della normativa nazionale.

prov. Aut. Trento



Le norme

Art. 11 LP n. 10/2004

DPP n.15-68/Leg. Del 14/9/2006 (come mod. dalla DPP n. 29-31/Leg del 24/11/2009)

La VAS, per la Provincia di Trento, è individuata come un processo di autovalutazione inserito nel procedimento di adozione dei piani e dei programmi, preordinata all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione dei predetti piani e programmi. In pratica, la valutazione strategica viene condotta direttamente dal soggetto deputato all'adozione del piano o del programma, e viene costruita insieme allo stesso, come elemento integrante e funzionale alle scelte contenute nella pianificazione.

Il Decreto prevede una disciplina specifica per gli strumenti di pianificazione, rinviando a quanto previsto dall'art. 6 della LR 1/2008. Il piano urbanistico provinciale, i piani territoriali delle comunità e i piani di settore sono sottoposti a valutazione strategica.

I piani regolatori generali e i piani dei parchi naturali provinciali sono soggetti a rendicontazione urbanistica, ai sensi del richiamato art. 6 della LP 1/2008, che ha la funzione di verificare, su scala locale, le coerenze con i piani sovraordinati. Anche le varianti devono essere sottoposte o a valutazione ambientale o a rendicontazione urbanistica quando possono avere effetti significativi sull'ambiente.

Sono esclusi dalla VAS e dalla rendicontazione urbanistica:

1. i piani attuativi salvo che non richiedano modifiche alle previsioni del piano regolatore generale;
2. le rettifiche degli errori materiali;
3. le modifiche delle disposizioni concernenti le caratteristiche edilizie e i dettagli costruttivi degli interventi;
4. le varianti afferenti la localizzazione o la realizzazione di opere e di interventi, qualora i relativi progetti non siano sottoposti alla procedura di verifica o di valutazione dell'impatto ambientale

5. le modifiche necessarie per l'adeguamento del piano alle previsioni localizzative immediatamente cogenti contenute negli strumenti di pianificazione sovraordinata per i quali è già stata svolta l'autovalutazione o la procedura di verifica rispetto alle possibili alternative;
6. le varianti a carattere conformativo, anche ai fini dell'apposizione del vincolo espropriativo o di asservimento, per opere già contemplate dai piani sovraordinati per i quali è già stata svolta l'autovalutazione o la procedura di verifica, o per la reiterazione del vincolo stesso;
7. le varianti o le modifiche necessarie per l'adeguamento del piano alla disciplina concernente gli insediamenti storici, il dimensionamento degli alloggi per tempo libero e vacanze, nonché il patrimonio edilizio tradizionale esistente.

E' prevista una forma di coordinamento sia con la valutazione di impatto ambientale (VIA) che con la valutazione di incidenza VI. Nel caso di progetti di opere sui quali deve essere fatta la VIA e che costituiscono attuazione di piani o di programmi già sottoposti a VAS devono essere acquisiti tutti gli elementi positivamente considerati in sede di VAS. La VAS e la rendicontazione urbanistica comprendono poi la VI.

Il regolamento prevede poi che anche sui disegni di legge presentati dalla Giunta provinciale che possono avere effetti significativi sull'ambiente sia predisposta una relazione illustrativa che valuti la coerenza rispetto ai contenuti del piano urbanistico provinciale.